

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 1951
(76^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura» (N. 2030) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CARELLI, relatore	Pag. 760
DI ROCCO	760, 761
PRESIDENTE	761
FARIOLI	761
MEDICI	761
CONTI	761
RUMOR, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	761
SPEZZANO	761

(Discussione e rinvio)

«Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» (N. 2002):

MEDICI, relatore	762, 764, 770
CARELLI	763, 765
DI ROCCO	763
SPEZZANO	764, 767, 770
ROCCO	765

PRESIDENTE	Pag. 765, 770
FABBRI	765
PIEMONTE	766
MANCINELLI	766
OGGIANO	768

(Seguito della discussione)

«Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari» (N. 1685-Urgenza):

PRESIDENTE	771
OGGIANO	771
Di Rocco, relatore	772

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bosi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Lanza Filangeri, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano e Zannerini.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Rumor.

PIEMONTE, Segretario, da lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura» (N. 2030) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'arti-

colo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carelli.

CARELLI, relatore. Il disegno di legge in esame riguarda l'integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge del 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura; prevede inoltre una proroga dei termini stabiliti nella legge in questione all'ultimo comma dell'articolo 9. Tale comma stabiliva infatti che: « La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sarà effettuata entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norma e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro... ». Con il presente disegno di legge, all'articolo 2, in sostituzione del quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si dispone invece che « la scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sarà effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro. Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951 ». Come si vede, la differenza fra i due testi sta nel termine in essi fissato, poichè il termine perentorio di 4 mesi stabilito, ai fini della scelta per la nomina del personale, nel quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, con il disegno di legge in esame viene prorogato al 31 dicembre 1951. Ciò è dovuto al fatto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non è stato in grado di preparare l'apposito regolamento, previsto dalla legge già citata.

Per quanto poi riguarda l'integrazione dei fondi stanziati con la legge 22 febbraio 1951, n. 64, come è noto, in un primo tempo il Ministero del tesoro pose a disposizione per la liquidazione del personale dell'U.N.S.E.A. la somma di 5 miliardi; in un secondo tempo,

in virtù della legge 5 settembre 1951, n. 972, tale somma con uno stanziamento suppletivo di 2 miliardi venne elevata a 7 miliardi; con il disegno di legge in esame, infine, si autorizza un altro stanziamento suppletivo di 3 miliardi e si ha quindi uno stanziamento complessivo di 10 miliardi. Questa integrazione degli stanziamenti già autorizzati da precedenti leggi era necessaria perché gli stanziamenti precedenti sono risultati insufficienti, e pertanto non sarebbe stato possibile procedere alla totale liquidazione del personale dell'U.N.S.E.A.

Ciò premesso, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il presente disegno di legge, del quale tengo a sottolineare l'estrema urgenza, in quanto, come è noto, numerosi ex unzionari dell'U.N.S.E.A. attendono ormai fa troppo lungo tempo che le loro pratiche di liquidazione siano finalmente definite.

A questo proposito, mi permetto di accennare ad un articolo, che ho avuto occasione di leggere sul giornale il « Momento », di protesta per la situazione nella quale attualmente versa l'ufficio stralcio dell'U.N.S.E.A., esistente in Roma, il cui funzionamento è stato ripetutamente prorogato, almeno a detta dell'autore dell'articolo già citato. Io non voglio entrare nel merito della questione. Certo è tuttavia che il problema della liquidazione del personale dell'U.N.S.E.A. deve essere risolto nel più breve tempo possibile, perché a me consta, come del resto consta ad altri colleghi, che numerosi ex funzionari dell'U.N.S.E.A. si trovano nell'assoluta necessità di vedere definita al più presto la loro posizione, ed attendono quindi che il Governo affronti il problema da me ora accennato con quella decisione che fino ad oggi non si è potuta riscontrare nella sua azione.

Concludendo, desidero sottolineare l'opportunità che il presente disegno di legge sia approvato con la massima urgenza, nell'interesse di una categoria, le cui legittime aspettative debbono essere senz'altro riconosciute e salvaguardate.

DI ROCCO. Sono perfettamente d'accordo con il relatore nel ritenere che il disegno di legge in esame meriti senz'altro di essere approvato. Mi permetto tuttavia di fare un'osservazione, nell'interesse della categoria in

questione, la quale attende con ansia l'entrata in vigore del presente provvedimento. L'osservazione che intendo fare è la seguente: il fatto stesso che sia stato superato il termine previsto dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64, per l'emanazione dei bandi di concorso, fa temere che, dato l'approssimarsi delle feste natalizie, non si possa raggiungere neppure entro il breve periodo di tempo che ci separa dal 31 dicembre 1951 quell'accordo con il Ministero del tesoro, che non si è potuto raggiungere fino ad oggi, e che è necessario per l'emanazione dei bandi di concorso. Stando così le cose, nell'ipotesi che il bando di concorso non possa essere emanato entro il 31 dicembre di questo anno, riterrei più opportuno prorogare il termine in questione al 31 marzo 1952. Non voglio lontanamente mettere in dubbio la buona volontà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; debbo, tuttavia, far presente che, se il termine previsto nel disegno di legge in esame dovesse scadere senza che il bando di concorso fosse emanato per difficoltà sopravvenienti nelle trattative col Ministero del tesoro, dovremmo poi attendere la formulazione di un nuovo disegno di legge, per stabilire un'ulteriore proroga del termine già fissato, il che arrecherebbe grave nocumenento alla categoria interessata.

Tale inconveniente potrebbe, a mio avviso, essere evitato, stabilendo che il bando di concorso debba essere emanato, non già entro il 31 dicembre 1951, bensì entro il 31 marzo 1952.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Di Rocco che le sue preoccupazioni non hanno ragion d'essere, in quanto tutto già è stato predisposto per l'emanazione dei bandi di concorso entro il termine del 31 dicembre di quest'anno.

FARIOLI. Mi associo, direi quasi con angoscia, alle parole del relatore, senatore Carelli. I funzionari già dipendenti della U.N.S.E.A. si trovano, come l'onorevole Sottosegretario di Stato sa, in una situazione veramente penosa e pietosa, proprio perchè finora non sono state applicate le norme contenute nella legge 22 febbraio 1951, n. 64. Di fronte ad un siffatto stato di cose, mi appello al senso di comprensione e di umanità dell'onorevole rappresentante del Governo: è neces-

sario, infatti, giungere il più sollecitamente che sia possibile ad una soluzione definitiva del problema concernente la liquidazione dei dipendenti dell'U.N.S.E.A.

DI ROCCO. Mi permetto di esprimere il desiderio che il Sottosegretario di Stato voglia prendere formale impegno davanti alla Commissione che, entro il 31 dicembre 1951, il bando dei concorsi previsti dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64, sarà emanato.

MEDICI. Mi associo alla richiesta del senatore Di Rocco.

CONTI. Anch'io mi associo alla richiesta del senatore Di Rocco.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prendo impegno che entro il 31 dicembre di questo anno verrà emanato il bando per i concorsi di cui alla legge 22 febbraio 1951, n. 64.

SPEZZANO. Siamo pienamente concordi con quanto è stato detto dal relatore, senatore Carelli. Non possiamo, tuttavia, fare a meno di protestare per lo stato di cose che si è venuto a creare, e ciò per colpa del Governo. Centinaia di persone attendono la liquidazione ad esse spettante, centinaia di persone sono disoccupate. Ed una protesta vogliamo anche elevare perchè, da informazioni a noi giunte, ci risulta, in modo inequivocabile, che in ogni provincia ci si lagna non tanto della liquidazione del personale non ancora effettuata, il che pure è un fatto serio e grave, non tanto della non ancora avvenuta emanazione dei bandi di concorso, altro fatto parimenti serio e grave, quanto dei criteri di favore e di discriminazione di natura politica adottati nella riassunzione del personale in questione. Poichè ci rendiamo perfettamente conto delle condizioni in cui si trova questa categoria di lavoratori, invitiamo il Governo, non solo a procedere alla liquidazione di quanto spetta ai veri interessati, non solo ad emanare il bando per i concorsi, ma soprattutto ad evitare che nelle riassunzioni degli ex dipendenti della U.N.S.E.A. si seguano deplorevoli metodi di discriminazione politica.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero assicurare il senatore Spezzano che fino a tutt'oggi, per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — sono infatti tre i Ministeri che rias-

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

73^a RIUNIONE (15 novembre 1951)

sumono il personale già dipendente della U.N.S.E.A. ed evidentemente il Ministero della agricoltura e delle foreste non può rispondere, nel caso in questione, per l'operato degli altri due Ministeri — non sono pervenute segnalazioni di inconvenienti del genere di quelli denunciati dal senatore Spezzano stesso. Comunque, se egli, nella fattispecie, vorrà darmi precise indicazioni, sarà mia particolare cura promuovere le relative indagini, e, qualora effettivamente gli inconvenienti lamentati si siano verificati, porvi senz'altro rimedio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972, concernente uno stanziamento suppletivo di 2 miliardi ad integrazione dei fondi suddetti.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-51 si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

« La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sarà effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

« Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951.

« Il personale nominato può essere destinato a prestare servizio, sia presso l'amministrazione centrale, che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Art. 3.

La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è prorogata fino al 31 marzo 1952.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (N. 2002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Medici.

MEDICI, relatore. Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle norme legislative che già disciplinano la erogazione di contributi in agricoltura, a concedere, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, ed a associazioni, in considerazione del fatto che, per lo accrescere dei compiti che lo Stato va assumendo, si rende sempre più indispensabile che

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

76^a RIUNIONE (6 dicembre 1951)

il potere centrale utilizzi la collaborazione di enti pubblici e di istituzioni, dotati di una certa autonomia, e quindi di una certa capacità di agire, nell'ambito dello Stato, con quella elasticità di funzioni richiesta dalla vita economica moderna.

In realtà, si tratta di un disegno di legge assai semplice, poichè, mentre all'articolo 1 si stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni, che svolgano attività interessanti in genere l'agricoltura, nell'articolo 4 si dispone anche che le borse di studio, da usufruire presso istituzioni italiane, saranno conferite dallo stesso Ministero della agricoltura e delle foreste mediante concorso pubblico, per esame e per titoli.

Riservandomi di dare quegli ulteriori schiamimenti che potranno essere richiesti dagli onorevoli colleghi, propongo l'approvazione del presente disegno di legge.

CARELLI. Il disegno di legge in esame merita, a mio avviso, attenta considerazione. Esso intende favorire, attraverso la concessione di borse di studio, il completamento della preparazione professionale dei nostri tecnici agricoli, alcuni dei quali potranno essere chiamati domani a svolgere funzioni della massima importanza presso il Ministero della agricoltura e delle foreste o presso determinati enti pubblici. L'applicazione delle norme contenute nel presente disegno di legge ci consentirà, infatti, di mettere alcuni laureati in agraria nella condizione di prepararsi nel modo più conveniente a prestare la loro opera nel campo dell'attività agricola, che costituisce, a nostro parere, il fondamento dell'economia italiana. Di siffatta iniziativa si sentiva ormai non solo la necessità, ma addirittura la urgenza. In effetti, con il disegno di legge in discussione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha inteso eliminare una lacuna da tempo già segnalata nella preparazione professionale dei nostri tecnici agricoli. Questo disegno di legge in sostanza rappresenta un intervento indiretto a favore del potenziamento dell'attività produttiva nazionale, e pertanto, a mio avviso, merita la nostra approvazione.

DI ROCCO. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto dal collega Carelli sulla

opportunità e sull'importanza di questo disegno di legge, che, come egli ha segnalato, ha per fine il perfezionamento della preparazione professionale dei nostri tecnici agricoli. Desidererei però rivolgere al rappresentante del Governo una viva raccomandazione per quanto riguarda il problema delle borse di studio. A mio avviso un certo numero di borse di studio dovrebbe essere concesso presso le aziende agrarie più progredite di una determinata zona affinchè i nostri laureati in agraria possano prepararsi adeguatamente alla conduzione delle aziende agrarie stesse. Da tempo si lamenta che l'agricoltura non assorbe i tecnici agricoli, soprattutto con funzioni di direttore di azienda agraria; e questo è un male gravissimo, specialmente per la agricoltura del Mezzogiorno, dove, per vari motivi, non si avverte neppure l'esigenza di far ricorso all'opera di tecnici specializzati. Una delle ragioni di tale stato di cose sta nel fatto che, mancando nei centri abitati del Mezzogiorno, per la distanza esiste te tra essi, certe comodità ormai resesi indispensabili, il laureato in agraria viene a trovarsi, nello svolgere la propria opera nelle località del Mezzogiorno, in condizioni di grave disagio. A ciò si aggiunga che, per la mentalità ancora diffusa in certe zone del Meridione, non si avverte la necessità di un ordinamento delle colture aderente ai dettami della scienza e della tecnica agraria. Infine, all'impiego dei tecnici specializzati si oppone il fatto che il laureato, appena uscito dall'università, è considerato dall'imprenditore o dal proprietario dell'azienda agraria, e in un certo senso non a torto, come un teorico, in quanto la conduzione di una azienda agraria presuppone una esperienza effettiva dell'attività agricola, esperienza che al laureato indubbiamente fa difetto. Così stando le cose, si può anche giustificare l'atteggiamento dell'agricoltore, il quale ovviamente non è incline a consentire che il laureato in agraria effettui nel proprio fondo i suoi esperimenti, quando questi ancora ha una visione piuttosto incerta di quella che deve essere la conduzione di un'azienda agraria.

Per questo motivo, ritengo che la fiducia dell'imprenditore o del proprietario nel tecnico agrario potrebbe essere rafforzata se noi

mettessimo i laureati in agraria in condizione di poter esibire uno speciale titolo dopo aver compiuto un apposito tirocinio in aziende particolarmente progredite. A tal fine, i laureati in agraria potrebbero essere in un primo tempo utilizzati, ad esempio, nelle aziende demaniali, nelle aziende di Stato, nelle aziende delle Opere pie, nelle aziende di Municipi, per le quali, tra l'altro, esiste una disposizione la quale impone l'obbligo di affidarne la direzione a tecnici agricoli professionisti, diplomati o laureati.

Ritengo che la questione rivesta una grande importanza e pertanto pregherei i colleghi di aderire alla raccomandazione che io rivolgo al rappresentante del Governo, affinchè, eventualmente interpretando in senso lato la lettera del presente disegno di legge, oppure studiando un apposito disegno di legge, siano concesse borse di studio ai laureati in agraria e magari anche ai periti agrari, dimodochè essi possano compiere un adeguato periodo di tirocinio presso le aziende più progredite e quindi perfezionarsi nell'opera di direzione e di conduzione delle aziende stesse.

SPEZZANO. Di fronte al disegno di legge, sottoposto al nostro esame, ci sentiamo profondamente perplessi, perchè abbiamo la impressione che, sotto una apparenza assai modesta, si nasconde qualcosa molto grave. In definitiva, i contributi ad enti nazionali ed internazionali di cui al disegno di legge in esame a quale scopo verrebbero erogati? È questo il primo quesito sul quale attendiamo chiarimenti da parte del Governo. In secondo luogo, e questa domanda ci sembra più importante della prima, quali sono e soprattutto quali potrebbero essere questi enti nazionali e internazionali? E ancora, terza domanda che ci si presenta, può lo Stato ed è conveniente per lo Stato affidare l'esercizio di certi suoi compiti più delicati, come ad esempio quelli, secondo quanto è previsto nel presente disegno di legge, di studio, di indagine e di ricerca, ad enti nazionali ed internazionali e per giunta ad associazioni private? Per il momento mi limito a porre soltanto questi interrogativi, in attesa dei necessari schiarimenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

MEDICI, *relatore*. Concordo con quanto è stato detto dai senatori Carelli e Di Rocco, e d'altro canto comprendo perfettamente le perplessità del senatore Spezzano, ai cui quesiti cercherò di rispondere, in maniera, spero, convincente. Il disegno di legge in esame ha formato oggetto, da parte mia, di discussioni piuttosto approfondite con i funzionari del Ministero dell'agricoltura, che sovraintendono alle attività svolte ad integrazione dell'opera normalmente esplicata dal Ministero dell'agricoltura stesso nel campo degli studi, indagini e ricerche. Posso senza altro riferire alla Commissione gli schiarimenti che mi sono stati forniti in occasione di tali colloqui.

In sostanza, il problema dev'essere impostato in questi termini: il bilancio del Ministero dell'agricoltura reca alcune postazioni che rappresentano la conseguenza o l'eredità di concessioni di contributi ormai antiche a favore di taluni enti, come, ad esempio, quelli indicati all'articolo 3 del presente disegno di legge, cioè le cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri e gli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto. A favore di siffatti istituti sono stanziate in bilancio somme che, in rapporto ai compiti ad essi spettanti, potevano avere un significato quando furono originariamente concesse, ma tale significato ormai hanno perso in seguito alla svalutazione della moneta. Stando così le cose, il Ministero dell'agricoltura chiede al Parlamento, con il disegno di legge in esame, di poter procedere direttamente, sulla base dei fondi esistenti, alla erogazione di quei contributi, la cui concessione giudichi idonea, caso per caso, al raggiungimento di determinati scopi. Questi schiarimenti mi sembrano sufficienti, per quanto riguarda la concessione di contributi ad enti pubblici.

Per quanto concerne invece gli enti privati, è evidente che, con il presente disegno di legge, il Ministero dell'agricoltura si propone, e su questo punto mi rimetto a quelle che saranno le decisioni della Commissione, di vedere ampliata la facoltà che ad esso normalmente spetta, di assegnare contributi, anche ad enti privati, allo scopo di conseguire determinati fini

nel campo del progresso agricolo. Mi spiego: qualora domani il Ministero dell'agricoltura riconoscesse che una determinata attività privata meriti un contributo da parte dello Stato, in base alle norme oggi vigenti tale contributo non potrebbe concedere, se non presentando un apposito disegno di legge. Qualora invece venisse approvato il disegno di legge in discussione il Ministero dell'agricoltura avrebbe la facoltà, sempre nell'ambito delle postazioni di bilancio, di concedere senz'altro speciali contributi a determinati enti privati, nella misura che riterrà più opportuna.

Questa è la portata del presente provvedimento, che è bene noi esaminiamo con ogni attenzione, affinchè la nostra decisione sia fondata su elementi del tutto chiari e precisi. Per quanto mi riguarda, io sono favorevole a questo disegno di legge, perchè, a mio parere come ho sempre sostenuto, lo Stato moderno, se vuole adempiere ai suoi compiti, deve articolarsi in enti autonomi che abbiano la possibilità di agire con tempestività e decisione. Sono d'avviso che si debba dare allo Stato moderno ampie facoltà di azione, e da questa affermazione sorge evidentemente un problema di carattere squisitamente politico, in relazione alla maggiore o minore fiducia che si può avere verso chi è preposto alla direzione dello Stato.

ROCCO. In definitiva, per la materia di cui al disegno di legge in discussione si verrebbe a concedere al Governo una facoltà discrezionale, che sfuggirebbe al controllo del Parlamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Rocco che, se è vero che con l'approvazione di questo disegno di legge si verrebbe a dare al Governo una facoltà discrezionale nell'assegnazione di contributi in agricoltura, il Parlamento d'altra parte può sempre esercitare il suo potere di controllo sull'attività svolta dal Governo attraverso gli istituti dell'interrogazione, dell'interpellanza e della mozione.

FABBRI. Pur dopo gli schiarimenti dati dal relatore, non posso nascondere di sentirmi perplesso di fronte al disegno di legge in esame. Se è vero, infatti, quanto rilevava il collega Medici, cioè che necessita moltiplicare gli interventi e le iniziative nel campo della tecnica agraria, al fine di incrementare la produzione

agricola, dobbiamo, però, domandarci per qual motivo questa opera di studi, indagini e ricerche in agricoltura non possa essere compiuta dagli istituti di Stato e ad essi non debbano essere attribuiti i fondi disponibili in bilancio. A mio parere, tutti i fondi che è possibile erogare debbono essere destinati a integrare le risorse economiche degli organi dello Stato o degli enti pubblici, per porli in condizione di svolgere efficacemente ed in settori sempre più vasti quell'opera di perfezionamento tecnico che è indispensabile per lo sviluppo della nostra agricoltura. Ciò premesso, il disegno di legge in esame, entro i limiti da me ora accennati, forse non è neanche necessario. La verità però è che esso è sostanzialmente diretto a favorire gli istituti privati. Ora, a mio avviso, il Governo dispone di tutti gli organi di Stato ed istituti pubblici necessari per svolgere adeguatamente la propria opera e per intervenire con efficacia in tutti quei settori nei quali si avverte l'esigenza di pronte iniziative. Innumerevoli volte noi abbiamo avuto occasione, in questa sede, di lamentare il fatto che organi ed istituzioni dipendenti dallo Stato non siano in grado di funzionare utilmente, e ciò perchè non hanno a disposizione i mezzi indispensabili per esplicare in modo adeguato quelle attività ad essi affidate. Mi sia consentito, dunque, di ribadire ancora una volta la mia opinione: occorre destinare ogni risorsa finanziaria di cui il Ministero dell'agricoltura può disporre al potenziamento degli organi e delle istituzioni dipendenti dallo Stato, che, se forniti dei mezzi necessari, certo non mancheranno di dare quegli stessi risultati che si possono attendere dagli istituti privati. Ciò considerato, ritengo che il presente disegno di legge debba essere emendato, nel senso, cioè, che la facoltà discrezionale da attribuirsi al Ministero dell'agricoltura in materia di erogazione di contributi debba riguardare le sole istituzioni dipendenti dallo Stato.

CARELLI. Faccio osservare al senatore Fabbrini che il disegno di legge in discussione è stato elaborato tenendo presenti le odierne esigenze dell'agricoltura, a soddisfare le quali non appare sufficiente l'opera che può svolgere il Ministero competente. Occorre pertanto dare la possibilità anche alle istituzioni private di collaborare con lo Stato al miglioramento delle

attività tecniche produttive della Nazione. Per dare un'idea della importanza di tali istituzioni, mi sia consentito di citare la scuola Salvati, in provincia di Ancona, fondata con un lascito abbastanza considerevole, che però non ha oggi la possibilità di operare efficacemente in relazione alle esigenze locali nel campo del miglioramento tecnico e della ricerca scientifica. Ebbene, perchè questa scuola non dovrebbe poter ottenere dal Ministero dell'agricoltura un contributo che le consenta di svolgere la propria attività in modo efficiente nell'interesse dell'agricoltura? Credo, quindi, che le obiezioni dei senatori Fabbri e Spezzano non abbiano ragion d'essere e che noi possiamo approvare il presente disegno di legge senza alcuna preoccupazione.

PIEMONTE. Gli organi dipendenti direttamente dallo Stato, ai quali si è fatto riferimento, non possono evidentemente essere che gli Ispettorati compartimentali, gli Ispettorati provinciali, le istituzioni di ricerca, i laboratori, e via dicendo. Ora, per riferirci a un caso pratico, dobbiamo francamente riconoscere che se il Governo avesse dovuto provvedere direttamente con i propri organi agli studi, alle indagini e alle ricerche sulla fillossera prima, alla distruzione delle aree infette poi ed infine alla riestituzione dei vigneti mediante vitigni americani, senza dubbio tutto ciò avrebbe importato per lo Stato una spesa di molti miliardi superiore a quella effettivamente sostenuta col concorso dei privati nella lotta antifillosserica. Non vedo perchè si voglia negare l'importanza di quei Consorzi regionali e provinciali antifillosserici che si sono resi benemeriti del Paese e che, con una spesa modesta, sono riusciti a raggiungere risultati veramente ammirabili. Del resto, la sostanza del problema mi pare sia proprio nella spesa che lo Stato dovrebbe sostenere per svolgere determinate attività: ora, è evidente che se domani si riscontrasse la necessità o l'utilità di aumentare il fondo a disposizione di un Ispettorato per un fine specifico, altrettanto si dovrebbe fare per tutti gli Ispettorati esistenti in Italia, il che importerebbe una spesa ingente, mentre un piccolo consorzio locale, con modesto finanziamento, potrebbe con tutta probabilità conseguire lo stesso fine specifico e sopperire alle stesse esigenze.

Da questo punto di vista mi sembra che meriti particolare considerazione il settore della istruzione agraria. L'istruzione agraria è stata sottratta al Ministero dell'agricoltura e attribuita al Ministero della pubblica istruzione, e tutti sappiamo che le scuole di avviamento al lavoro da esso ha organizzate sono ben lontane dal rispondere a quelle finalità per cui sono state create, tanto che gli allievi di tali scuole, anzichè dedicarsi al mestiere al quale sono stati preparati, preferiscono per lo più di accedere a un qualsiasi impiego statale o anche a qualche impiego presso enti pubblici. Ebbene, esiste l'istituzione delle scuole rurali che con modica spesa riesce ad organizzare due o trecento corsi all'anno per i figli dei contadini, nelle ore serali o nei giorni festivi, provvedendo così efficacemente alla loro preparazione professionale. Se altrettanto dovesse essere fatto dallo Stato, esso dovrebbe affrontare una spesa di miliardi: trattandosi invece di piccoli enti locali, più o meno importanti, lo Stato, con un contributo di pochi milioni, consegna lo stesso risultato, se non migliore, in quanto evidentemente l'insegnamento impartito in quelle scuole può più facilmente adattarsi alle particolari necessità ed esigenze ambientali, appunto perchè queste istituzioni vivono in un ambito strettamente locale, mentre lo Stato dovrebbe dettare norme uguali anche per questo particolare settore dell'istruzione pubblica.

Io comprendo la diffidenza nutrita da alcuni colleghi, e che si riduce in sostanza alla preoccupazione che con i fondi affidati al Ministero dell'agricoltura possano essere favorite istituzioni di partito; ma a ciò si può opporre che l'operato del Governo è sempre sottoposto non solo al vaglio dell'opinione pubblica, ma anche al controllo del Parlamento. In conclusione, gli istituti privati a cui si riferisce il presente disegno di legge esplicano una azione complementare a certe funzioni svolte dallo Stato nel settore dell'agricoltura, azione che se, dovesse essere affidata agli organi statali, non conseguirebbe gli stessi risultati e d'altro canto importerebbe per lo Stato un onere finanziario infinitamente superiore.

Per questi motivi darò voto favorevole al presente disegno di legge.

MANCINELLI. La discussione che è stata provocata da questo disegno di legge mi pare

che attenga a principii e criterii di ordine generale, che esulano dall'oggetto particolare in esame e comprendono questioni assai più vaste e importanti. Si dice che l'opera svolta dal Ministro dell'agricoltura, investito della facoltà discrezionale di cui al presente disegno di legge, è tuttavia sempre sottoposta al controllo del Parlamento. Ebbene, a proposito del controllo parlamentare, io vorrei ricordare alla Commissione ciò che è avvenuto ieri in Assemblea, in occasione della discussione del disegno di legge sulla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. In tale sede, è sorta discussione tra due colleghi sull'esistenza o meno del Consiglio superiore dell'agricoltura. La discussione a tal proposito non ebbe seguito, ma essa, se fosse continuata, avrebbe posto in Assemblea un quesito di fronte al quale molti colleghi forse non avrebbero saputo dare un giudizio preciso. Sta di fatto che molti colleghi del Senato non sanno se esista o meno un Consiglio superiore della agricoltura, e questo dimostra, mi pare, che quando si parla di controllo del Parlamento si esprime un concetto indubbiamente assai elastico e limitato, al quale forse non si crede nemmeno da parte di coloro che ad esso continuamente si richiamano.

In ogni modo per quel che riguarda il disegno di legge in esame, si tratta innanzi tutto di stabilire in base a quali criteri debbono essere erogati i contributi e i sussidi in esso previsti, criteri di carattere anche tecnico, scientifico e pratico. Si tratta altresì di stabilire, in base a tali criteri, quali enti pubblici o privati, per la loro serietà, per la loro organizzazione per l'indirizzo delle loro ricerche e delle loro indagini, siano meritevoli degli aiuti di cui al presente disegno di legge. Si tratta, infine, di stabilire, per quanto riguarda le borse di studio, i criteri tecnico-scientifici, in base ai quali tali borse di studio dovranno essere concesse. Ebbene, tutto ciò dovrebbe essere affidato esclusivamente alla discrezionalità del Ministro dell'agricoltura, che non dispone neanche di un organo consultivo, quale potrebbe essere il Consiglio superiore dell'agricoltura, che non esiste; esiste viceversa una Commissione consultiva che viene convocata secondo il beneplacito del Ministro del momento, e, che, per

quanto mi risulta, non è stata mai convocata dal ministro Fanfani.

Stando così le cose, ritengo che il presente disegno di legge, poichè investe un problema di carattere generale, dovrebbe essere rimesso all'esame dell'Assemblea.

SPEZZANO. Ritengo che, per avviare la discussione sulla giusta via, dobbiamo innanzi tutto spogliarla di due argomenti di carattere generale, che sono affiorati nel corso del dibattito. La questione della maggiore o minore fiducia nei confronti dell'operato del Governo e la questione dell'eventuale controllo parlamentare sono problemi di carattere generale, dai quali possiamo prescindere nella trattazione di questo disegno di legge. A me pare che giustamente il collega Medici abbia impostato la discussione, osservando che il presente disegno di legge comprende una prima parte riguardante la facoltà, da attribuirsi al Ministro dell'agricoltura, di adeguare al valore monetario attuale i contributi concessi a taluni enti – e su questa parte forse si potrebbe essere d'accordo – ed una seconda parte, che è quella innovativa, e che ha determinato in me una certa preoccupazione. Su questa seconda parte deve, quindi, fermarsi la nostra attenzione e restringersi la discussione. Io ritengo che, se i colleghi vorranno soffermarsi sul disposto dell'articolo primo del disegno di legge in esame, potranno subito rilevare che quei pericoli ai quali io ho già accennato sommariamente sussestono effettivamente, anzi appaiono veramente gravi.

In sostanza l'articolo 1 dispone che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere – mi limito a leggere i passi più rilevanti – « contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali »: mi sia consentito intanto di osservare che innanzi tutto noi dovremmo sapere quali siano o quali potrebbero essere questi enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. Il testo continua: « e ad associazioni che svolgano attività interessanti in genere l'agricoltura o che inquadriano categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agri-

coli ». Ora, in tal modo arriveremmo all'assurdo di autorizzare lo Stato a dare la facoltà ad alcune determinate associazioni private di rilasciare titoli o certificati di specializzazione a professionisti. Se si imposta il problema in questi termini, mi pare che esso appaia in tutta la sua gravità, giustificando in modo assoluto la nostra opposizione al presente disegno di legge.

Continuando la lettura della lettera *a*) dello articolo 1, si legge ancora che i contributi possono essere concessi dal Ministero dell'agricoltura agli enti già detti e ad associazioni private anche per « l'insegnamento professionale ai contadini ». Ma allora i colleghi hanno dimenticato tutto ciò che da quattro anni siamo andati ripetendo in questa Commissione, sulla necessità, cioè, che l'insegnamento professionale ai contadini sia organizzato e impartito in modo unitario e con determinate garanzie, sulla opportunità o meno che l'insegnamento professionale ai contadini rientri nella competenza del Ministero della pubblica istruzione o in quella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A me pare, onorevole Rumor, che il disegno di legge in esame rappresenti un espeditivo escogitato, non dal Governo, ma dai direttori generali dell'alta burocrazia del Ministero della agricoltura, i quali per mezzo di esso forse intendono di favorire determinati enti o individui. Non voglio insistere su questo tema, proprio per non ricadere nella questione della diffidenza, ma vi è ancora un altro aspetto di questo disegno di legge, che noi assolutamente non possiamo condividere. Alla lettera *b*) dello stesso articolo 1 si prevede che il Ministero della agricoltura può concedere contributi agli enti e alle istituzioni di cui alla lettera *a*) anche « per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonché per studi e ricerche – anche sperimentali – per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta ». Ora, nessuno di noi avrà certo dimenticato la relazione stesa dal collega Guarienti sull'ultimo bilancio del Ministero dell'agricoltura, relazione tutta basata sulla necessità di ricostituire gli Enti economici dell'agricoltura esclusivamente ai fini della lotta fitosanitaria. In quella occasione noi abbiamo assunto quell'atteggiamento che tutti i colleghi indubbiamente ricorderanno:

ora, se noi approvassimo il presente disegno di legge, in definitiva ci incammineremmo su una via diversa da quella della ricostituzione degli Enti economici dell'agricoltura.

Concludendo, ritengo che sia quanto meno prematuro prospettare la possibilità di una rimessione del presente disegno di legge all'esame dell'Assemblea. Penso invece che noi potremmo proporre degli emendamenti di carattere sostanziale al disegno di legge in discussione, emendamenti che, come i colleghi e soprattutto il Presidente comprenderanno, non possono essere improvvisati. Chiedo pertanto che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata; nel frattempo, noi potremmo avere un incontro con il senatore Medici, il quale potrebbe forse fornirci ulteriori schiarimenti. Ad esempio, egli potrebbe dirci se, oltre agli Istituti a cui fa riferimento l'articolo 3, ve ne fossero altri che godono di simili contributi, poichè, se ciò fosse, anche essi a nostro avviso dovrebbero essere inclusi nel presente disegno di legge. Ritengo, insomma, che con un rinvio della discussione noi potremmo conseguire la cognizione di altri elementi che, anche senza eliminare del tutto le nostre preoccupazioni, potrebbero tuttavia ridurle notevolmente, mettendoci in condizione di approvare questo disegno di legge.

OGGIANO. In linea di massima trovo opportuno e direi anzi necessario il disegno di legge in esame, ma questa opinione io esprimo in rapporto a considerazioni di carattere generale: penso, infatti, che il Ministero dell'agricoltura, nell'elaborare il presente disegno di legge, non abbia obbedito soltanto a sue considerazioni generiche ma, come avviene per ogni provvedimento legislativo, abbia senza dubbio proceduto prima ad un accertamento delle circostanze di fatto; cioè negli uffici ministeriali deve essere stata compiuta una indagine per stabilire quei determinati elementi di utilità pratica e concreta, in base ai quali, nell'interesse del Paese, gli uffici ministeriali hanno creduto di arrivare alla formulazione del provvedimento in esame. In tale sede deve essere stata soprattutto tenuta presente l'entità e l'efficienza di quegli istituti od enti indicati nell'articolo primo e particolarmente degli istituti di natura privata anche per stabilire entro quali limiti si poteva disporre degli

stanziamenti già esistenti in bilancio. Ora, una prima osservazione che sorge in me è questa: noi non conosciamo questo lavoro preliminare, che, come dicevo or ora, appare indispensabile nella elaborazione di un provvedimento come questo; noi non conosciamo il risultato pratico di tali indagini, in base al quale il Ministero dell'agricoltura ha ritenuto di proporre il presente disegno di legge. Pertanto, noi ignoriamo la distribuzione di questi istituti od enti e la loro situazione; sappiamo solo genericamente che, per beneficiare dei contributi, tali istituti o enti debbono avere quelle finalità che sono indicate nel disegno di legge in esame. Ecco, quindi, una prima considerazione che dovrebbe suggerire, mi pare, alla Commissione di considerare se praticamente il disegno di legge in discussione, in base alle disposizioni in esso contenute, potrà essere effettivamente efficiente.

Una seconda osservazione riguarda i mezzi finanziari. Dal punto di vista costituzionale della formulazione, mi pare che in questo disegno di legge la forma sia rispettata, perché nella prima parte dell'articolo primo si dice che la concessione dei contributi e delle borse di studio sarà effettuata « nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ». Su questo punto, però, vorrei soffermarmi un poco, poichè la dizione mi sembra troppo generica. Per quel che ricordo io, nel bilancio del Ministero della agricoltura uno stanziamento apposito per le voci di cui al disegno di legge in discussione non esiste; chè, se ci fosse stato e ci fosse, non si sarebbe verificata e non si verificherebbe la necessità di un nuovo disegno di legge. Nel bilancio del Ministero dell'agricoltura deve esserci invece una voce o parecchie voci con indicazione generica, alle quali corrispondranno evidentemente determinate somme. Ora, io mi chiedo entro quali limiti e come si provvederà, approvato questo disegno di legge, ai fini delle istituzioni o di quelle altre attività a cui si provvedeva fino ad ora e a cui si dovrebbe provvedere senza questo disegno di legge. In sostanza, mi pare che il quesito abbia un suo effettivo valore in quanto quelle voci ed i fondi corrispondenti furono studiati evidentemente in relazione a precise necessità ed esigenze. Ora, se entro quegli stessi stanziamenti, oltre a provvedere a quelle finalità a

cui si provvedeva finora, si dovrà provvedere anche alla concessione di quei contributi a cui si riferisce il presente disegno di legge, non so come potranno essere soddisfatte le esigenze derivanti dall'una e dall'altra parte, e soprattutto non so entro quali limiti si provvederà ad una parte piuttosto che all'altra. A questo riguardo, ripeto, mi sento veramente perplesso, e mi rendo perfettamente conto della difficoltà e dei dubbi che sono stati prospettati, pur non mancando della necessaria fiducia negli organi responsabili.

Una terza osservazione riguarda l'articolo 2. Il Ministero dell'agricoltura, come ha pienamente rispettato la forma per quanto riguarda gli appositi stanziamenti di bilancio, sia pure con quelle riserve da me ora avanzate, anche per quanto il controllo sull'impiego dei contributi non è in difetto, perchè con l'articolo 2 si è riservato giustamente la vigilanza sulle attività che verranno svolte dagli enti od istituti che beneficeranno del presente disegno di legge. Tuttavia, se il Ministero della agricoltura non è in difetto, noi che dobbiamo approvare il provvedimento in discussione e che nell'approvarlo dobbiamo avere presenti quei fini di ordine generale, per i quali, pur partendo da punti di vista diversi e decidendo secondo punti di vista diversi, miriamo sempre ad ottenere la realizzazione di un vantaggio concreto nell'interesse della Nazione, dobbiamo osservare che di questo controllo nulla possiamo sapere. Vero è che qui si cade nella questione del consuntivo, questione che dovrebbe essere basilare nella considerazione della utilità e necessità di questo come di tutti i provvedimenti che importano stanziamenti od erogazioni di somme per istituti e finalità completamente nuovi. Giacchè per le attività che non siano nuove l'esperienza quanto meno può darci qualche elemento di giudizio: per queste attività, insomma, noi abbiamo dei dati più o meno precisi, che abbiamo potuto rilevare con l'esame ed il controllo quotidiano. Ma per le attività future l'esperienza evidentemente non ci soccorre; e d'altra parte di quanto sarà stato fatto di qui ad un anno, se il disegno di legge verrà approvato, noi difficilmente, per mancanza di dati sperimentali, potremmo avere cognizione adeguata. Si cade quindi, necessariamente, nell'argomento del

consuntivo; e a questo proposito dobbiamo ripetere ciò che tante volte si è detto, cioè che, seguendo la prassi attuale, noi accumuliamo, anno per anno, giorno per giorno, una quantità di leggi, tutte — almeno in apparenza — convenienti ed opportune, senza tuttavia avere possibilità di conoscerne i risultati.

Riferendomi ad alcune osservazioni che sono state fatte, io dico che per quanto sia giustificata o spiegabile la diffidenza, per la diversità dei punti di vista, da parte di un uomo di parte o di un gruppo politico verso un altro o da parte della minoranza verso il Governo che è legato ad una sua maggioranza, mi sembra tuttavia eccessivo giungere sino al punto di temere che un disegno di legge sia stato presentato o venga utilizzato per compiere ingiustizie: mi pare evidente che, se dovesimo cedere ad impressioni di tal genere, la attività stessa del Parlamento verrebbe a cessare. Mi sembra quindi ovvio che ogni nostra discussione può essere proficua soltanto se da parte di chi giudica in buona fede si pensi che dalla stessa buona fede sia animato anche l'eventuale oppositore.

Ad ogni modo, riprendendo il filo del ragionamento, osservo che, se sussiste il controllo da parte del Ministero dell'agricoltura, d'altro canto noi, per i motivi che esponevo poco fa, non abbiamo a disposizione alcun elemento per stabilire, con la nostra visione, con il nostro esame e con il nostro controllo, quale sarà l'impiego dei contributi in questione. Come possibile rimedio io proporrei, per esempio, che il Ministero della agricoltura presentasse ogni anno una relazione sufficientemente vasta su tutta la sua attività. Oggi noi ci affanniamo in una quantità di iniziative diverse, proteste e proposte per spezzare i monopoli (per esempio nel campo dei concimi) e per impedire gli arbitri e le prepotenze di ordine politico ed economico; *a priori* siamo tutti indirizzati verso la realizzazione di una giustizia sociale che sia aderente alle grandi necessità dell'Italia, essendo maggiore quella parte dell'Italia che è povera ed ha bisogno di un migliore assetto sociale, di quell'altra che esercita il suo predominio o il suo prepotere; noi, ripeto, ci affaticchiamo e discutiamo di queste cose, ma dei risultati delle nostre iniziative non sappiamo nulla. Parliamo di spe-

rimentazione, ma non sappiamo che cosa è stato fatto in questo campo nel corso dell'anno; parliamo di attività degli organi periferici del Ministero della agricoltura, ma su di essa non abbiamo alcuna informazione; parliamo di istituti, di associazioni ecc. e su di essi non abbiamo, egualmente, alcuna informazione. Ora, allo scopo di vedere quale progresso si compie, in relazione alle proposte della Commissione ed agli sforzi del Paese, potrebbe ogni anno essere elaborata da parte del Ministero dell'agricoltura una relazione nella quale, capitolo per capitolo di bilancio, siano indicati i miglioramenti che si ottengono man mano, in relazione al punto di partenza ed ai fini che ci si propone di raggiungere.

Faccio questa proposta in questa sede perché, a proposito di un disegno di legge come quello in esame, in quella relazione potrebbe essere brevemente enunciato anche il risultato dell'applicazione di questo disegno di legge stessa, qualora venisse approvato.

In conclusione, confermo che in linea di massima sono favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione, ma mi riservo di esaminare gli articoli e quegli emendamenti che si crederà opportuno di proporre. Ad ogni modo, desidererei che la Commissione prendesse in quella considerazione che crederà conveniente le osservazioni che io ho avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. Anch'io sono del parere di rinviare la discussione di questo disegno di legge. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

MEDICI, *relatore*. Il relatore desidererebbe chiedere l'assistenza del senatore Spezzano e di altri colleghi, possibilmente riuniti in una specie di Sottocommissione, per approfondire l'esame del disegno di legge, in modo da poter presentare alla Commissione conclusioni tali da consentirle di procedere speditamente nella discussione, quando sarà ripresa, del disegno di legge stesso.

SPEZZANO. Aderisco senz'altro alla proposta del senatore Medici.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Fabri e Milillo potrebbero incontrarsi con il relatore, senatore Medici, per proseguire l'esame di questo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari» (N.1685-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari».

Come i colleghi ricorderanno, per l'esame di questo disegno di legge, fu nominata, nella riunione del 27 settembre 1951, una apposita Sottocommissione composta dai senatori Di Rocco, relatore, Braschi, Carelli, Milillo e Spezzano, alla quale fu affidato l'incarico di proporre alcune modificazioni alle disposizioni degli allegati A e B di cui al disegno di legge stesso. La Sottocommissione anzidetta ha ormai compiuto i suoi lavori limitatamente all'allegato A, ossia alle tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi, e le sue proposte sono state ciclostilate e distribuite. Possiamo pertanto riprendere la discussione di questo disegno di legge.

OGGIANO. Io mi sono preoccupato di stabilire, come del resto era doveroso, quale fosse in effetti l'entità degli emendamenti proposti dal relatore. D'altro canto debbo dire che, per quanto io conosca lo scrupolo, la diligenza, la serietà, oltre che la preparazione, del senatore Di Rocco, trovo più tranquillante che le tabelle siano elaborate e rifinite dal relatore stesso in accordo con altri colleghi della Commissione.

Debbo inoltre avanzare rilievi che, a mio parere, pongono alcune questioni che è opportuno siano chiarite.

Come impressione generale, mi sembra che da un disegno di legge, che aveva quella forma e quel contenuto che noi conosciamo, si sia giunti ad una modifica completa, e una prova di tale modifica la si ha nella aggiunta di una terza parte che è stata proposta dalla Sottocommissione. Un'altra prova la si ha non nei semplici ritocchi che si sono apportati ad alcune voci, ma nella sistematica modifica delle voci stesse e in una precisazione, che potrà rispondere anche a concetti più pratici di quelli che ispiravano il concetto

governativo, cioè in una indicazione più minuziosa delle voci per le quali si deve stabilire l'importo tariffario. Tuttavia, io esito veramente, ed è per questo che ho preso la parola, a riconoscere che il risultato del lavoro della Sottocommissione sia approvabile, così come è stato fatto ed è presentato.

Innanzitutto, debbo fare una considerazione, che potrei definire da uomo della strada: il Governo aveva stabilito, nell'applicare gli aumenti, una regola fissa all'incirca, ottenuta moltiplicando uniformemente per 30 volte le tariffe originarie. Ora, credo che nelle modificazioni che sono state proposte alle voci tariffarie si sia arrivati ad una moltiplicazione per 40 e 50 volte di quello che erano l'onorario o la competenza a favore degli agronomi e dei periti agrari. Ora, se per esempio — e faccio questo, vogliate crederlo, senza invidia, ma soltanto per avere un termine ed una base di controllo — esaminiamo la tariffa dei procuratori e degli avvocati, si rileva che ad essa è stato apportato un aumento di 20 volte solamente, sicché, ad esempio, i diritti di procuratore, fissati dalla primitiva tariffa in 13 lire, oggi ammontano a 260 lire, il che significa appunto che quella cifra di 13 è stata moltiplicata per 20 volte circa. Non voglio dire con questo che i professionisti o comunque coloro che riscuotono compensi a tariffa debbano necessariamente avere un trattamento uguale a quello degli avvocati e dei procuratori, ma mi sembra che, se nel testo governativo è previsto un aumento di 30 volte, date le condizioni nelle quali versa il nostro Paese, anche i dottori in agraria e i periti agrari dovrebbero ritenersi soddisfatti di quella misura proposta dal Governo, la quale sarebbe pur sempre superiore a quella stabilita per altre categorie professionali. Non ho potuto consultare, per quanto ne abbia una certa conoscenza per ragioni di pratica professionale legale, la tariffa degli ingegneri, architetti ecc., e non dico che essa debba essere tenuta presente relativamente alla categoria di professionisti che oggi ci occupa: non vorrei, però, che si cadesse in esagerazioni e che, per essersi esagerato già nei confronti di una determinata categoria, si cadesse in altre esagerazioni, provocando una situazione, secondo me, di anormalità, in relazione alle

possibilità economiche di coloro che debbono richiedere l'intervento dei dottori in agraria e dei periti agrari. È questo il rilievo che desideravo fare: mi sembra, insomma, che si sia oltrepassata quella misura, a mio parere da ritenersi già equa, che era fissata nel testo del disegno di legge proposto dal Governo.

D'altra parte osservo che per alcuni aumenti si corre il rischio di provvedere in una maniera che direi strana. Se ci si trova di fronte ad una percentuale fissata, ad esempio, 30 anni fa, non è detto perciò che quella percentuale non debba più risultare esatta oggi: a mio parere, anzi, essa rimane equa e rispondente allo scopo, in quanto, con il mutare del valore della moneta, evidentemente muta anche l'importo della percentuale; quindi non si capisce per quale motivo dovrebbe essere modificata. Faccio l'esempio di uno stabile del valore di un milione che debba essere sottoposto a stima; poniamo il caso che per questa prestazione del perito agrario o del dottore in agraria sia fissata la percentuale del 4 per cento: ora, è evidente che tale 4 per cento non viene più applicato sul valore dello stabile quale era 30 anni fa, bensì sul valore odierno dello stabile, che sarà 100 volte superiore. Pertanto, non mi sembra opportuno che noi dobbiamo, oltre all'aumento provocato dalla svalutazione della moneta, che sarà di 50-70-100 volte rispetto al valore della moneta di 30 o 25 anni fa, concedere anche un aumento della percentuale. Tornando ancora all'esempio dello stabile, a cui ho già accennato, secondo un calcolo da me fatto si giungerebbe a questa conclusione: nel 1932, poichè la tariffa in vigore rimonta appunto al 1932, la prestazione per la stima di uno stabile del valore di un milione importasse una retribuzione sulla base del 4 per cento, pari quindi a 40.000 lire. Se si applica la stessa percentuale del 4 per cento allo stesso stabile oggi, che, per via della diversa valutazione che se ne dà, è stimato 100 milioni, si ha una retribuzione di 400.000 lire. Ma, se si eleva la percentuale, si ha una ulteriore proporzionale maggiorazione della retribuzione.

In sostanza, quel che vi voglio dire è che l'aumento della percentuale è giustificato allorché si tratti di una liquidazione relativa

non al valore, ad esempio, di uno stabile, ma all'impiego del tempo; altrimenti si va incontro a quel pericolo che io ho denunciato, di accordare cioè un aumento ulteriore non dovuto ad una retribuzione elevatasi automaticamente in seguito alla svalutazione della moneta.

Ora, nelle voci contemplate dal Governo e dal relatore, non si è mantenuta la percentuale fissata nel 1932, ma tale percentuale è stata modificata con un aumento sia pure leggero ed a scaglioni. In sostanza, quello che io desidero osservare è che si deve evitare quel pericolo che ho indicato praticamente con l'esempio della stima dello stabile: è ovvio — come già ho osservato — che se si modificasse la percentuale, il compenso che spetterebbe al dottore in agraria o al perito, per una prestazione su uno stabile del valore di un milione nel 1932-38 e di 100 milioni nel 1951, non sarebbe più di 400.000 lire, come risulterebbe in base alla percentuale del 4 per cento, bensì di 6 o 700.000 lire.

Su questo punto desidererei avere qualche delucidazione da parte del relatore, soprattutto perchè, avendo esaminato il disegno di legge in discussione ed avendo cercato, forse per una specie di scrupolo professionale, e per desiderio di documentazione, la tariffa del 1932, dato che tale tariffa non accompagna né la relazione ministeriale nè la relazione della Sottocommissione, e non avendola potuta rintracciare, mi parrebbe opportuno che essa ci venisse esibita, per poter stabilire in qual senso si è migliorato il trattamento tariffario e fino a qual punto le modificazioni o le aggiunte proposte sono effettivamente opportune e legittime. In tal modo mi pare che il nostro esame potrebbe essere più concreto e proficuo; comunque, se dal relatore mi verranno schiarimenti adeguati, potrò non insistere nella mia richiesta.

DI ROCCO, relatore. Rispondo senz'altro ai rilievi del senatore Oggiano. Per quanto si riferisce ai dottori agronomi, dopo un esame approfondito della materia, è sembrato opportuno proporre al testo governativo alcuni emendamenti che sono stati suggeriti dalla pratica applicazione delle vecchie tariffe in relazione alle nuove esigenze.

Data l'estrema varietà delle prestazioni cui sono tenuti i dottori agronomi si è creduto necessario, tra l'altro, stabilire una disciplina tariffaria più analitica, per regolare specificatamente casi che si presentano frequentemente in pratica, e che, nel silenzio della legge, davano luogo ad incertezze d'applicazione della tariffa, precisando, infine, con maggior rigore tecnico alcune espressioni.

Nel ritoccare le tariffe proposte dal Governo non si è proceduto ad un aumento aritmetico indiscriminato, ma le singole voci sono state valutate tenendo conto dell'effettiva entità della prestazione considerata nella sua esplicazione tecnica, nei requisiti richiesti all'operatore, nell'attrezzatura necessaria, nell'utilità e delicatezza dell'incarico.

In stretta applicazione di questo criterio si sono quindi verificati dei casi nei quali è sembrato opportuno diminuire, anzichè aumentare le tariffe e le aliquote del testo del disegno di legge governativo.

Tenendo conto poi dello spostamento delle entità economiche si è provveduto ad aggiungere in alcune tabelle altri scaglioni nelle colonne dei valori.

Il testo del disegno di legge governativo riguarda, poi, soltanto le tariffe propriamente dette; ma una volta che si è resa necessaria una completa revisione di tali norme, è sembrato che fosse questa la sede conveniente per aggiungervi tutte quelle disposizioni di carattere generale che faciliteranno l'applicazione della tariffa. La parte terza del progetto che vi vien sottoposto non trova quindi riscontro nel disegno di legge governativo.

Attraverso gli emendamenti proposti, le tariffe dei dottori agronomi sembrano meglio adeguarsi alle effettive esigenze della categoria, che (è da tener presente) è quella alla quale in momenti così delicati per l'agricoltura italiana spetta in concreto la risoluzione dei molteplici e, il più delle volte, contrastanti problemi che si presentano nella quotidiana esperienza professionale e che investono aspetti economici, giuridici, sociali di particolare complessità.

Nè è da dire che siffatta complessa attività sia riservata a pochi professionisti di alta cultura e di vasta notorietà; il dottore agro-

nomo che eserciti effettivamente la professione anche nelle condizioni più modeste non può essere avulso da questi problemi, e, corrispondentemente, è giusto che la sua opera venga retribuita in proporzione.

Con il graduale e sempre più accelerato passaggio dell'agricoltura dal tipo estensivo a quello attivo ed infine a quello intensivo, anche nelle zone centromeridionali, le prestazioni tecniche debbono esser date con rigore professionale; soltanto così facendo si possono conseguire notevoli risultati in un settore tanto importante dell'economia generale.

Per queste considerazioni ed in base ad un attento confronto con le tariffe attualmente vigenti per le professioni che più si avvicinano a quelle del dottore agronomo (ingegneri e geometri da una parte e dottori commercialisti dall'altra) sono stati apportati al testo del disegno di legge governativo gli emendamenti che risultano dal testo proposto. Per quanto si riferisce alle tariffe dei periti agrari sono state pure proposte modifiche al testo del disegno di legge governativo, ma esse riguardano prevalentemente la misura degli onorari allo scopo di portarli allo stesso livello di quelli che la legge accorda ai geometri, specialmente per le mansioni che questa categoria di professionisti ha in comune con i periti agrari.

Per quanto riguarda i criteri generali che ci hanno ispirato nel rielaborare il disegno di legge, faccio anzitutto rilevare alla Commissione, e quindi al senatore Oggiano, che le tariffe proposte dal Governo, dal punto di vista della loro impostazione, si limitavano a ricalcare quelle stabiliti nel 1932.

Con la prima organizzazione della categoria interessata, attraverso il Sindacato nazionale dei tecnici agricoli, e con l'aumento numerico degli appartenenti alla categoria stessa, si cominciarono a richiedere al Governo disposizioni tali da porre le categorie in questione al livello di quelle analoghe, quanto meno con una regolamentazione ed una disciplina della professione. E non ci si addentrò in un esame analitico delle tariffe, perché venne considerata già una conquista il fatto che esse fossero fissate dalla legge. Ma, dal 1932 ad oggi molto è trascorso e gli interes-

sati non potevano ritenersi soddisfatti di un puro e semplice adeguamento delle tariffe alla svalutazione della moneta; ad ogni modo, data l'urgenza di provvedere a questa prima esigenza, nel 1947 venne concesso un primo aumento di 6 o 7 volte rispetto alle tariffe precedenti. Con il disegno di legge presentato, il Governo ha riconosciuto che tale aumento è troppo limitato e che, quindi, occorreva accordarne uno più aderente alla misura della svalutazione monetaria, per cui si è risolto ad adottare la misura di un aumento 30 volte. A questo punto però si deve rilevare il difetto che sta nella base. All'epoca nella quale furono per la prima volta fissate queste tariffe — come ho accennato — la soddisfazione della categoria per avere finalmente ottenuto una regolamentazione legislativa della professione fece sì che la categoria stessa non avanzasse particolari richieste. Oggi l'ufficio legislativo del Ministero competente si è limitato a proporre un puro e semplice aumento delle tariffe, sulla base di 30 volte. Tale misura però non deve essere vista soltanto sotto l'aspetto relativo, ma anche sotto l'aspetto assoluto. Il senatore Oggiano ha portato l'esempio delle tariffe degli avvocati e dei procuratori; ma si dovrebbe vedere se il paragone possa valere anche in senso assoluto, poichè è evidente che non basta considerare la pura e semplice misura dell'aumento, bensì anche la base sulla quale tale aumento dev'essere calcolato. Può, infatti, accadere che la misura della retribuzione per due categorie diverse resti sensibilmente diversa anche nell'ipotesi che alla categoria più svantaggiata venga accordato un coefficiente di aumento maggiore.

In altre parole, l'aumento di 30 volte sarebbe equo se la base di partenza fosse la medesima per tutte le categorie professionali. Ma se la base di partenza è diversa e si ritiene opportuno perequare gli onorari della categoria interessata rispetto alle altre affini, questa sembra l'occasione idonea a raggiungere tale scopo tenendo conto del livello di partenza.

Ora, nell'esame delle tariffe in discussione, la Sottocommissione ha considerato la sproporzione piuttosto notevole tra le tariffe professionali degli ingegneri e dei geometri in confronto a quelle dei dottori agronomi e dei periti agrari, nonostante che le mansioni

dell'ingegnere e del geometra siano rispettivamente analoghe e talvolta comuni a quelle dei dottori in agraria e dei periti agrari. E poichè la sproporzione sta nella base di partenza, avendo voluto perequare o almeno accostare le tariffe delle categorie citate, ne è derivato un aumento globale superiore alle 30 volte.

A questo proposito occorre anche considerare l'inopportunità di dare al pubblico e in particolare agli agricoltori l'impressione che il tecnico agrario si trovi ad un livello inferiore a categorie similari; per cui non è parso conveniente né giusto alla Sottocommissione sanare una sperequazione di tal genere in una norma di legge, per evidenti motivi d'ordine morale.

Per quanto riguarda le percentuali, le variazioni delle stesse sono compensate dai diversi valori degli scaglioni delle entità economiche. Avendo fatto dei casi pratici, abbiamo constatato che, applicando le nuove percentuali non si viene a modificare sostanzialmente la situazione attuale, salvo quell'aumento derivante dalla necessità di adeguare la misura del compenso a quello percepito dalle categorie di professionisti affini.

Per quanto concerne l'impostazione che la Sottocommissione ha dato alla sua rielaborazione, essa è stata dettata dalla esperienza maturata nei lunghi anni trascorsi dalla prima emanazione della tariffa. Molte voci allora la legge non previde perchè non poteva prevederle anche per le diverse condizioni d'allora della agricoltura italiana. Oggi, la maggiore esperienza, l'inizio delle riforme, il vasto movimento evolutivo che si va svolgendo nel campo agricolo hanno fatto sorgere l'esigenza che la legge non tacesse più su taluni punti ma che anzi stabilisse norme precise ed esplicite.

Aggiungo che la Sottocommissione, di fronte a certi articoli nei quali venivano analizzate con eccessiva minuzia determinate prestazioni, ha ritenuto opportuno sopprimere gli articoli stessi, sia per alleggerire il complesso del disegno di legge sia perchè effettivamente son sembrati superflui.

Inoltre, si è introdotto il sistema tabellare, che è sembrato molto più pratico e speditivo, nella applicazione degli onorari.

Aggiungo, infine, una considerazione che mi sembra possa avere il suo valore, cioè che la legge dispone che le tariffe si applicano ogni qualvolta non si raggiunga l'accordo tra le parti; ora, come, è noto, in pratica i professionisti concordano sempre i loro onorari con chi affida loro determinati compiti, e pertanto le tariffe avranno un valore più che altro indicativo.

Questi i criteri generali che hanno ispirato la Sottocommissione nel lavoro svolto, le cui conclusioni sottopone al benevolo esame dei colleghi.

PRESIDENTE. La Sottocommissione, come ho già fatto presente, ha finora espletato il suo compito limitatamente all'allegato *A*, ossia alle tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi. Deve, quindi, redigere ancora il testo dell'allegato *B* concernente le tariffe per le prestazioni professionali dei periti agrari. Poichè non si fanno osservazioni, passiamo senz'altro all'esame dell'allegato *A*, nel testo proposto dalla Sottocommissione, relativo alle tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi, di cui do lettura:

ALLEGATO A.**TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI****PARTE I.****Onorari.****PRIMA CATEGORIA****ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO.***Generalità.***Art. 1.**

In questa categoria vengono fissati gli onorari, la cui valutazione si riferisce al tempo impiegato nella esecuzione dei lavori coi quali gli onorari stessi hanno rapporto, salvo eventualmente quanto previsto nella seguente quarta categoria per quelle operazioni che richiedono dal dottore agronomo attitudini e cognizioni specifiche o rivestono carattere di particolare importanza.

Art. 2.

Sono stabiliti, in ragione del tempo impiegato, gli onorari per :

- a)* lavori al tavolo, calcoli, relazioni, valutazioni, giudizi tecnici;
- b)* visite agrarie e relazioni;
- c)* stime di miglioramenti e danneggiamenti agrari;
- d)* esame di progetti di bonificamento fondiario-agrario;
- e)* liquidazione di danni di ogni e qualsiasi natura ed origine subiti dalle colture, salvo quanto disposto dall'articolo 54;
- f)* sopralluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche incrementi alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);
- g)* rilievi dendrometrici ed estimativi di boschi, con particolare richiamo a quanto previsto nell'articolo 31;
- h)* pareri su formule di concimazioni;
- i)* esami ed analisi di terreni, concimi, foraggi, farine, panelli, semi, latte, olio, ecc.;
- j)* consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici;
- l)* accertamento e rettifica di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento ed altre operazioni catastali;

m) rilievo e disegno dell'andamento planimetrico del terreno se ricorrono gli estremi dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1924, n. 528;

n) sistemazione di terreni, piani quotati;

o) rilievi di dettaglio di fabbricati;

p) accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti, riduzione e riproduzione di disegni, collazionatura di atti e di copie;

q) giuramenti e depositi di perizie giudiziarie;

r) lavori contabili, esclusa però la tenuta di una regolare contabilità;

s) esame, assistenza nelle pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, mutui, investimenti di capitali, ecc.;

t) i lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo e che perciò non si possono assegnare ad altra categoria.

Art. 3.

Per le operazioni di questa categoria, spetta al dottore agronomo l'onorario di lire 600 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. Per la prima ora spetta l'onorario di lire 700 per lavori in studio e di lire 850 per i lavori in campagna.

Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti della metà.

Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai comma precedenti possono essere aumentati fino a un massimo del cinquanta per cento.

Art. 4.

Al dottore agronomo spetta un compenso di lire 1.500 anche se l'incarico richiede un tempo inferiore a due vacazioni. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a lire 750.

Art. 5.

Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione di ora si calcola una vacazione.

Nel computo delle vacazioni si deve tener calcolo anche del tempo per trasferirsi in luogo e di quello per il ritorno in residenza, nonché di quello perduto per cause indipendenti dal dottore agronomo incaricato.

Art. 6.

Nel caso che l'onorario sia liquidato a misura, a percentuale o a discrezione, è sempre dovuto l'onorario integrativo di vacazione in ragione di:

L. 300 per il dottore agronomo;

L. 150 per il collaboratore di concetto per ogni ora impiegata al trasferimento in luogo, al ritorno in residenza e ad operazioni di campagna.

Art. 7.

Per i tipi di frazionamento di cui alla lettera *l* dell'articolo 2 va aggiunto all'onorario a vacazione un compenso di lire 250 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

SECONDA CATEGORIA**ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL LAVORO ESEGUITO
SECONDO LA SUA ESTENSIONE E QUANTITÀ.**

(Onorari e misure).

SEZIONE I**CONSEGNE, RICONSEGNE E BILANCI DI BENI RUSTICI.****Art. 8.**

Le operazioni di consegna, riconsegna ed i bilanci vengono compensati in base agli onorari indicati nell'allegata tabella *A*.

Per i terreni di superficie non superiore ai dieci ettari gli onorari vengono calcolati a vacazione.

Art. 9.

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopraluoghi di campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del podere e dei fabbricati sovrastanti, l'inventario dei soprassuoli e delle scorte, la formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo.

I bilanci comprendono il sommario di ciò che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.

Art. 10.

Qualora il committente intenda che la planimetria venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta del fondo, con divisione misurata degli appezzamenti, dei fabbricati, ecc., si corrisponderanno, per tale esclusiva esecuzione, le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 11.

Gli onorari, indicati nell'allegata tabella *A* per gli inventari e le consegne, compresi gli stabili urbani quando appartengono ad un complesso di beni rustici, si applicano nel caso che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di analoghi atti precedenti.

Qualora gli inventari e le consegne siano da impostarsi *ex novo*, gli onorari indicati nella allegata tabella *A* possono essere aumentati

del trenta per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi alla proprietà o al possesso ed, in modo particolare, ai diritti di acqua.

Art. 12.

Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà, gli onorari possono essere aumentati fino al venti per cento; nella stessa misura possono essere aumentati gli onorari per consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio.

Art. 13.

La compilazione di inventari di consegna e riconsegna di caseifici, enopoli, oleifici, essiccatori, ecc. deve essere compensata a vacazione.

SEZIONE II.

LAVORI TOPOGRAFICI.

Art. 14.

I rilievi planimetrici e i disegni di piante saranno compensati in relazione alla superficie, alla difficoltà del terreno, alla scala, nonché alla ubicazione dei terreni o dei fabbricati rurali, secondo l'allegata tabella *B*, sia che il lavoro faccia parte di altra prestazione, sia che costituisca incarico a sé stante.

Art. 15.

Per superfici non superiori ai dieci ettari il compenso si computa a vacazione.

Per le estensioni superiori ai trenta ettari gli onorari indicati nell'allegata tabella *B* saranno diminuiti come segue:

- da 31 a 50 ettari dall'1 al 10 per cento;
- da 51 a 100 ettari dal 10 al 15 per cento;
- da 101 a 150 ettari dal 15 al 20 per cento;
- oltre i 150 ettari del 20 per cento.

In caso di lottizzazioni per vendita di cui occorrono descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento, gli onorari risultanti dall'applicazione della tabella *D* possono essere aumentati fino a 150 per cento.

Negli onorari previsti dalla allegata tabella *B*, oltre il rilievo ed il disegno delle piante è compresa la compilazione di un esemplare di esse per il committente.

Il computo delle superfici dei singoli appezzamenti è valutato per vacazioni e compensato a parte.

Art. 16.

Le operazioni indicate per prime nella tabella, che possono costituire lavoro a sé stante, vengono integrate dalle successive nel caso che il lavoro comprenda il rilievo altimetrico per punti, il calcolo delle

superfici ecc. Così quando si disponga della planimetria ed occorra il piano quotato, la prestazione verrà compensata con l'onorario della sola colonna che contempla il « rilievo altimetrico ».

Art. 17.

Quando si tratta di rilevare o disegnare solamente il perimetro dei fondi rustici, gli onorari sono rappresentati dalla metà di quelli stabiliti per il rilievo planimetrico completo nella scala 1 : 2.000.

Art. 18.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici, il relativo onorario è ridotto della metà.

Art. 19.

Quando si provvede alla formazione di piante dimostrative alle quali servono ordinariamente di base i perimetri catastali, gli onorari sono rappresentati da un terzo di quelli indicati nell'allegata tabella *B* alla voce « rilievo planimetrico » e per le sole colonne « pianura ».

Art. 20.

Nel rilievo a disegno misto dei terreni di classi diverse le competenze saranno calcolate separatamente per ciascuna parte del lavoro.

SEZIONE III.**STUDI ED IMPIANTI DI ORDINAMENTI CULTURALI.****Art. 21.**

Per lo studio e l'impiego di ordinamenti culturali, le competenze spettanti al dottore agronomo sono compensate in relazione all'importanza economica dell'incarico con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione dei lavori topografici.

Art. 22.

Se la planimetria è fornita dal committente, gli onorari saranno i seguenti, per poderi di facile accesso ed in un sol corpo :

per poderi inferiori a 10 ettari . . .	L. 8.000
per poderi da 10 a 20 ettari	12.000
per poderi superiori a 20 ettari	500 ad ettaro

con un minimo di lire 12.000.

Nel compenso è compresa una copia del piano grafico di avvicendamento.

Quando l'ordinamento colturale è già definito e si tratti di modificare i piani esistenti, in relazione a nuovi indirizzi e necessità contingenti, la retribuzione minima spettante al dottore agronomo sarà di lire 8.000.

Nei casi complessi per cui si rendono necessari speciali calcoli e conti culturali sulla convenienza economica delle colture e sulla scelta della rotazione, il compenso sarà sempre superiore al numero delle vacazioni (di campagna e di tavolo) occorse.

SEZIONE IV.

CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI.

Art. 23.

Nelle prestazioni inerenti alla formazione di catasti interni per consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ecc., per ripartizione di canoni mediante determinazione di aliquote o classi:

a) se la classazione è sommaria, il compenso per il tecnico sarà di lire 400 per ettaro, fino ad una estensione di 500 ettari; di lire 300 da 500 a 1.000; di lire 200 per estensioni superiori ai 1.000 ettari;

b) se la classazione è analitica, cioè basata su di uno studio topografico ed agronomico, il compenso sarà misto:

per la parte preparatoria il compenso sarà commisurato in relazione alle superfici rilevate, applicando la tabella *B* e gli articoli da 14 a 20;

per i successivi elaborati il compenso sarà a discrezione.

SEZIONE V.

RILIEVI ED OPERE STRADALI ED IDRAULICHE.

Art. 24.

I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonchè la riproduzione degli stessi in scala idonea saranno compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:

	Per meno di 50 sezioni	Per le prime 100 sezioni	Da 100 a 200	Oltre 200
Pianura	a vacazione	1.200	1.000	800
Collina	a vacazione	1.500	1.250	1.000
Montagna	a vacazione	1.800	1.500	1.200

Per i profili longitudinali sono applicabili gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nella allegata tabella *B* con un aumento del venti per cento, computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di 30 metri.

SEZIONE VI.

MISURAZIONI DI SCORTE MORTE.

Art. 25.

Quando formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, si intendono compensate nell'onorario previsto per le suddette operazioni.

Quando formino incarico a sè stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, si intendono compensate a misura per la sola misurazione, come segue :

fieni e stremaglie per mangimi	L. 10	al quintale
paglie e lettiere	4 »	»
legna in cataste	2 »	»
letame in concimaia	3 »	»

SEZIONE VII.

ASSESTAMENTO FORESTALE.

Art. 26.

Il dottore agronomo può essere incaricato :

a) di procedere all'assestamento particellare e cioè alla divisione del bosco in tante particelle quanti sono gli anni del turno;

b) di procedere alla divisione in sezioni e alla determinazione della provvigione legnosa e della ripresa annua da prelevarsi con tagli a scelta.

Nel caso di cui alla lettera *a*), qualora non si proceda alla determinazione del turno più conveniente (perchè imposto dall'Autorità forestale o perchè già conosciuto) o vi si proceda con metodi sommari, le tariffe sono le seguenti :

per estensioni inferiori a 50 ettari: a vacazione		
per ettari da 50 a 100	L. 1.000	per ettaro
sul di più di ettari 100 fino a 250	750	»
sul di più di ettari 250 fino a 500	500	»
sul di più di ettari 500 fino a 1.000	350	»
sul di più di ettari 1.000	250	»

Nel caso di cui alla lettera *b*), le tariffe di cui alla tabella precedente debbono essere triplicate.

Qualora la proprietà boscata risulti assai difforme con appezzamenti staccati e distanti tra loro in modo da richiedere moteplici e più laboriosi rilevamenti, detti appezzamenti, anche se appartengono allo stesso proprietario, vanno considerati isolatamente ai fini dell'applicazione della precedente tabella.

Il personale coadiutore per le operazioni inerenti alla progettazione dei piani economici è a carico del committente.

TERZA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL LAVORO ESEGUITO, SECONDO QUOTE PERCENTUALI DEI VALORI E DEI COSTI DELLE OPERE.

SEZIONE I.

STIME E DIVISIONI

CLASSE I. — *Stime e divisioni di beni immobili.*

Art. 27.

Le stime del valore dei beni stabili possono essere:

Stime sommarie: se esprimono un semplice parere scritto sul valore commerciale dei fondi rustici;

Stime sintetiche: se risultano dal conteggio dei principali elementi influenti sul valore e sono corredate di relazione sintetica del risultato;

Stime analitiche: se risultano basate sopra specifici criteri di valutazione analitica che tengano conto del bilancio dell'impresa e di tutti gli altri elementi dai quali può derivare il valore del fondo. Dovranno essere corredate di relazione illustrativa che, oltre alla opportuna descrizione, dia conto ampiamente dei criteri adottati, comprenda il computo e, occorrendo, tipi e quant'altro sia necessario alla migliore intelligenza del risultato ottenuto.

Art. 28.

Per stime di fondi rustici, situati in piano, in condizioni di facile accesso, al dottore agronomo spetta un onorario a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote dell'allegata tabella C.

Per importi superiori ai massimi indicati nella tabella C, gli onorari saranno concordati di volta in volta tra le parti.

Per i fondi rustici di colle o di monte, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario delle zone, gli onorari della allegata tabella C possono essere aumentati fino al trenta per cento.

Art. 29.

Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato applicando le percentuali relative, alle varie operazioni che compongono la stima. Le percentuali verranno così applicate ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il *plus valore* derivante dalle nuove opere), della indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo di indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confine, ricerche catastali e simili.

Art. 30.

Gli onorari relativi alle stime dei fabbricati rurali si desumono dalla tabella C; nel caso che si tratti di fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo che non formino completamento necessario di un'azienda agricola, le tariffe della precedente tabella saranno aumentate globalmente del trenta per cento.

Art. 31.

Per le stime forestali giova distinguere i seguenti casi:

- 1) stima della massa legnosa (del soprassuolo);
 - 2) stima del terreno boschato (del suolo e del soprassuolo);
- e per ognuno di questi casi, riferendosi al prodotto principale:
- a) boschi cedui da legna e da carbone;
 - b) boschi cedui da palerie ed altri assortimenti da opera;
 - c) fustaie da traversa;
 - d) fustaie con assortimenti di legname da opera.

Per la elaborazione dei dati raccolti e per la relazione peritale sono dovuti gli onorari stabiliti nella tabella E.

Le vacazioni in campagna per la raccolta dei dati sono compensate a norma degli articoli 3 e 5.

Per procedere alla stima del suolo o del soprassuolo con rilevamento diretto e valutazione della massa legnosa, alla differenza fra il valore del fondo boschato (suolo e soprassuolo) ed il valore del soprassuolo, si applicano le percentuali stabilite per la stima sommaria dei terreni agrari.

Per i terreni boscati valutati senza il rilevamento diretto della massa legnosa, ma con metodi sommari, si applicano le tariffe stabilite per la stima sommaria dei fondi rustici.

Art. 32.

Per la stima di fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, gli onorari risultanti dall'applicazione della tabella C sono aumentati del venti per cento.

Art. 33.

I tipi uniti alle stime, quando siano indispensabili o richiesti dal committente, saranno compensati a parte, come anche le operazioni speciali occorrenti per la verificazione dei confini, il frazionamento, le misure di appezzamenti, nonchè per l'accertamento della proprietà.

Art. 34.

Le stime per determinare il valore locativo o canone d'affitto degli immobili, saranno compensate in ragione del:

- 5 per cento sul canone d'affitto annuo per le prime lire 250.000;
- 3 per cento sul canone d'affitto eccedente fino a lire 500.000;
- 2 per cento sull'eccedenza.

Art. 35.

Qualora il compendio da stimare risulti costituito da più immobili di diversa natura, la tariffa va applicata su ciascun immobile.

Art. 36.

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote viene compensata con il 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto, nel caso che la stima venga eseguita da professionista che proceda alla divisione; con il 40 per cento nel caso che il professionista proceda alla divisione su stima e tipi eseguiti da altro perito.

Art. 37.

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione saranno pure compensate a parte, a vacazioni. Saranno anche computate a parte, a vacazioni o secondo le rispettive voci di tariffa, tutte le operazioni accessorie attinenti ai progetti di divisione, quali piante, rilievi, misurazioni, progetti, reparti di rendite, note tecniche, disegni, cessioni, trattative occorse per la divisione e formazione delle quote, ecc.

Art. 38.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito, vanno compensati a vacazioni.

Art. 39.

L'opera del perito incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., è pure compensata a vacazioni.

Art. 40.

L'esame ed il parere su di un progetto già redatto, seguito da relazione critica, sono compensati in misura variante dal dieci al venti per cento dell'onorario spettante al progetto esaminato.

Art. 41.

Le perizie che debbono essere asseverate con giuramento vengono retribuite con l'aumento del dieci per cento sull'onorario normale; ma nessuno speciale compenso è dovuto per il tempo occorso alla asseverazione.

Art. 42.

I rilievi geometrici in generale sono compensati a norma degli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge.

CLASSE II. — *Scorte.*

Art. 43.

Le stime di scorte vive e morte, quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, vengono compensate in base all'allegata tabella *D*.

Per le scorte morte, quando la prestazione è limitata alla sola misurazione, si applica il secondo comma dell'articolo 25.

Se la stima dei frutti pendenti è analitica spettano gli onorari previsti dall'allegata tabella *C*, maggiorati del 20 per cento.

CLASSE III. — *Stime e lavori sulla tecnica dei tabacchi.*

Art. 44.

Per la stima dei tabacchi allo stato verde sia nei campi prima della raccolta, sia presso i locali di cura, il compenso spettante al dottore agronomo sarà valutato a vacazioni per le piccole partite isolate inferiori ad un ettaro e per estensioni maggiori quando si tratti di prodotti di anormale valore per cause meteoriche o parassitarie.

Quando invece si tratti di partite aggruppate di superficie superiore all'ettaro e non deteriorate, il compenso per la stima si valuta a percentuali sul valore del prodotto stimato come segue:

- per i primi 2 ettari il 2 per cento;
- per i successivi 4 ettari l'1,50 per cento;
- per i successivi 6 ettari e oltre l'1 per cento.

Art. 45.

Per le stime dei tabacchi secchi in foglie del tipo levantino al dottore agronomo spettano:

a) per le perizie di tabacco allo stato sciolto, sia nell'interesse dei coltivatori che nell'interesse delle ditte concessionarie, oltre la quota per spese di viaggio e di eventuale pernottazione, i seguenti compensi:

- 1) per i primi quintali 50, lire 300 al quintale;
- 2) per i successivi quintali 50, lire 250 al quintale;
- 3) per l'eccedenza, oltre i quintali 100, lire 200 al quintale;

b) per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del concessionario lire 300 per ogni quintale, esclusi i frascami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio;

c) per l'assistenza davanti alla Commissione di perizia, il 0,25 per cento dell'importo globale del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di vitto. Nel caso di abbinamento delle opere di classifica e di assistenza davanti alla Commissione di perizia, spetta al tecnico il compenso di lire 200 per quintale ed il 0,25 per cento del valore del tabacco periziato;

d) per l'assistenza tecnica, a carattere continuativo, alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta al tecnico, per i primi 100 quintali, il compenso del due per cento sull'importo globale del tabacco liquidato dalla Commissione di perizia e, per l'eccedenza, il compenso dell'1 per cento.

Art. 46.

Per gli arbitrati in tutte le controversie in materia spettano gli onorari previsti dalla tabella di cui alla lettera *a*) dell'articolo 45 comisurati al quintalato della partita in contestazione e maggiorati del cinquanta per cento.

Per le concessioni di manifesto valgono le competenze fissate bienalmente per i periti dalla Direzione dei monopoli.

SEZIONE II.

COSTRUZIONI RURALI E INDUSTRIALI AGRARIE.

Art. 47.

La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione, liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi o detrazioni, se l'incarico si limita al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto o delle forniture, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal Direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Art. 48.

Per l'applicazione della tabella di cui all'articolo 50 valgono le seguenti definizioni:

Progetto o studio preliminare è l'individuazione dell'opera nei suoi elementi fondamentali, con schizzi o relazione sommaria e con valutazione approssimativa. È retribuito in misura compresa tra il 15 o il 30 per cento dell'onorario stabilito per il progetto definitivo.

Progetto di massima è l'individuazione dell'opera con disegni schematici e con un preventivo sommario. Per le costruzioni di strade poderali e di servizio e canali, ed in genere per le opere sviluppate in lunghezza, nel progetto di massima è compreso anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto definitivo è costituito dai disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche dal tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa è il computo del quantitativo dei materiali occorrenti nei rispettivi prezzi unitari eseguito in modo che possa servire di base alla esecuzione dei lavori anche in appalto.

Dettagli di esecuzione sono i disegni, le misure e quanto altro si rende necessario per la esecuzione dei modelli, ove occorrono, e per la materiale effettiva esecuzione dell'opera.

Liquidazione dei lavori: comprende la contabilità tecnica, le verifiche delle misure e forniture; la liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Direzione dei lavori è l'ordinamento e la distribuzione dei lavori durante la loro esecuzione, nonchè la consegna e sorveglianza di essi mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; l'emanazione di ordini, lo svolgimento dei particolari dell'opera, il controllo e la condotta amministrativa.

Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore gli onorari verranno computati a vacazione salvo accordi particolari col committente.

Misura e valutazione dell'opera si intende la misurazione e la stima dell'opera durante i lavori ed al compimento di essi.

Art. 49.

Ai fini dell'applicazione dell'allegata tabella F) le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

a) fabbricati di abitazioni semplici di campagna; fabbricati con grandi spazi vuoti di costruzione e di distribuzione assai semplici con magazzini, tettoie, fienili, essiccati da tabacco, concimaie, ecc.; lavori in terra, muri di sostegno, di rivestimento, di sponde, briglie, ecc.; strade di campagna, tombini, ponticelli, canali, esclusi i grandi manufatti; bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, vasche con o senza rivestimento impermeabile, macchinario semplice, ecc.;

b) fabbricati per ricovero di animali, per industrie agricole e per la manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, bigattorie, fabbriche di prodotti chimici per agricoltura, di conserve alimentari, ecc.); strade ordinarie con speciali difficoltà, manufatti stradali, bonifiche ed irrigazioni a sollevamento meccanico; macchinari complessi;

c) costruzioni in cemento armato e impianti per industrie agricole, fatti a mezzo di ditte o imprese, le quali compilano i relativi progetti e preventivi.

Art. 50.

Alle voci di cui all'articolo 49 si applicano le tariffe percentuali della tabella F.

L'onorario viene aumentato del quaranta per cento per le voci di cui all'articolo 49 lettera b) e deve essere conteggiato a seconda delle prestazioni in base ad una sola o cumulativamente alle colonne della tabella di cui sopra.

Per le voci di cui all'articolo 49 lettera *c*) le competenze sono ridotte a quelle spettanti per le prestazioni che sono occorse per esibire alle ditte gli elementi necessari alla compilazione dei progetti, all'esame degli stessi, alle trattative, alla scrittura del contratto, alla sorveglianza dell'esercizio e del collocamento in opera, al collaudo.

Art. 51.

I rilievi e le ricerche preliminari, che eventualmente si rendessero necessari per la compilazione di taluno dei progetti di cui all'articolo precedente, saranno compensati a parte.

Quando l'esecuzione dell'opera venga effettuata in economia, l'onorario corrispondente alla direzione e liquidazione viene aumentato del cinquanta per cento. Tale aumento è calcolato in base all'importo del lavoro risultante dal preventivo, escluse le cifre degli imprevisti; per la direzione e liquidazione è calcolato in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso un preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, se anche non preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per progetto di massima e per progetto definitivo.

Quando il lavoro sia a distanza superiore a cinque chilometri dalla residenza del dottore agronomo, saranno corrisposte, oltre le suddette competenze, anche le vacazioni per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Nei lavori di riduzione di fabbricati, le quote percentuali relative al progetto e preventivo potranno elevarsi ad una volta e mezzo, ed anche, in casi speciali, al doppio di quelle indicate nell'allegata tabella *F*; quelle relative alla direzione e liquidazione potranno essere, a scelta del perito, commisurate a vacazioni.

Art. 52.

Non è compresa, nel compenso fissato nella tabella *F* per la direzione dei lavori, l'assistenza continua sul lavoro per la sorveglianza dell'esatta esecuzione del progetto e sulla qualità dei materiali adoperati. Ove a questa il committente non provveda ed il direttore, ritenendola necessaria, vi provveda con personale di sua fiducia, il compenso per la direzione stessa viene aumentato del 25 per cento.

Del pari, allorquando il direttore dei lavori non è lo stesso progettista, il compenso relativo verrà aumentato del 20 per cento.

Trattandosi del progetto di un' « opera tipo » da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa varrà per l'opera tipo, mentre al secondo od ai successivi elaborati sarà applicata una riduzione del 50 per cento sull'importo totale.

Art. 53.

Gli onorari da corrispondersi per i progetti o studi di esecuzione mancanti di qualcuno degli elementi necessari (disegno e dettagli, analisi dei prezzi unitari, computo metrico dettagliato, computo estimativo del lavoro, capitolato d'appalto, relazione), verranno ridotti in base alla ripar-

tizione dell'onorario totale tra gli elementi predetti, risultanti dalla seguente tabella :

Disegni e relazione	L.	45 per cento
Capitolato e analisi	15	» »
Computo e stima	40	» »
<hr/>		
Totale . . .	L.	100

SEZIONE III.

LIQUIDAZIONE DI DANNI.

Art. 54.

Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc., da computare a parte, e a vacazioni, il compenso è il seguente :

a) incendi : 3 per cento sull'ammontare del danno fino a lire 100.000;

2,50 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 100.000 fino a lire 250.000;

2,10 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 250.000 fino a lire 500.000;

1,70 per cento sul di più di lire 500.000 fino a lire 2.000.000;

1,25 per cento sul di più di lire 2.000.000.

Tali compensi vengono calcolati indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetustà, insufficienza di assicurazione, ecc.

b) grandine : a vacazioni o con un compenso pari al due per cento dell'ammontare del danno liquidato;

c) danni varii a fondi rustici : a vacazioni o comunque con un compenso dell'1,50 per cento sull'ammontare del danno liquidato.

SEZIONE IV.

COLLAUDI.

Art. 55.

Il collaudo si riferisce, tanto all'opera dell'esecutore del lavoro, quanto a quella del tecnico direttore.

È compito del collaudatore, oltre che la verifica di misure del lavoro ed il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la redazione dei verbali d'accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Art. 56.

Per lavori eseguiti a *forfait* senza esame di contabilità, oltre le competenze per visite, rilievi, i diritti fissi, le indennità ed i rimborsi spese, sono dovuti i compensi seguenti:

lire 1,00 per cento fino a lire 1.000.000;
 lire 0,85 per cento sul di più fino a lire 2.000.000;
 lire 0,70 per cento sul di più fino a lire 5.000.000;
 lire 0,55 per cento sul di più fino a lire 10.500.000;
 lire 0,40 per cento sul di più fino a lire 25.000.000;
 lire 0,25 per cento sul di più fino a lire 50.000.000;
 lire 0,15 per cento oltre lire 50.000.000.

Per i lavori eseguiti a misura, secondo le norme stabilite dal Genio civile, dalle Province e dai Comuni, le competenze suddette vengono raddoppiate.

Art. 57.

Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono in seguito al collaudo tra l'impresario e il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

Le renumerazione fissata per i collaudi sarà calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

SEZIONE V.

ASSISTENZA TECNICA ED ECONOMICA-AGRICOLA.

Art. 58.

a) Assistenza nelle contrattazioni per compra-vendita di beni rustici:

fino a lire 3.000.000	1,5 per cento
sul di più di lire 3.000.000 fino a lire 10.000.000	1 » »
sul di più di lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000	0,7 » »
oltre lire 25.000.000	0,5 » »

b) Assistenza nelle contrattazioni per locazione di fondi rustici:

fino a lire 500.000	4 per cento
sul di più di lire 500.000 fino a lire 1.000.000 .	2 » »
sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.000.000	1,5 » »
oltre lire 2.000.000	1 » »

Il compenso va calcolato esclusivamente sul canone del primo anno di affitto.

- c) Amministrazione tecnica della proprietà fondiaria affittata:
dal due al 5 per cento del canone d'affitto a seconda dell'ammontare dello stesso, oltre il rimborso delle spese vive.
- d) Esame e compilazione dei conti colonici:
quota percentuale da applicarsi al complessivo del dare e dell'avere: uno per cento.

SEZIONE VI.

PIANI O PROGETTI DI TRASFORMAZIONI FONDIARIE.

Art. 59.

I piani di trasformazione fondiaria comprendenti una dettagliata descrizione economico-agraria, sia prima che dopo l'esecuzione delle opere di bonifica, una indicazione delle spese da sostenere per le opere di carattere privato, la dimostrazione dettagliata, con calcoli analitici sulla convenienza della trasformazione, vanno compensti in relazione:

- a) all'ampiezza del comprensorio oggetto di studio;
- b) all'ammontare delle opere di carattere statale;
- c) all'ammontare delle opere di carattere privato preventivate con criteri di larga masima.

I tre compensi vanno quindi sommati secondo la tabella G e non sono comprensivi delle competenze dovute per i sopraluoghi. Vanno pure compensate a parte le prestazioni date per rilievi presso Enti, Uffici statali, ecc., per analisi di terreni, per l'esecuzione e la copia di corografie, diagrammi, ecc.

Art. 60.

Per i progetti di trasformazione fondiaria, agraria o di bonificamento agrario o bonifica integrale, da compilarsi a norma della legge fondamentale 29 luglio 1927, n. 1509, ed altre, comprendenti:

- a) relazione tecnica economica dei miglioramenti progettati;
- b) planimetrie dei terreni con indicazione della divisione eventuale dei fondi e dei lavori progettati;
- c) disegni e computi metrici delle opere di miglioramento progettate (fabbricati, sistemazioni dei terreni, strade e fossi di scolo, piantagioni, ecc.);
- d) tipi catastali del nuovo e del vecchio catasto, relativamente alle parcelle da migliorare;
spettano al dottore agronomo i seguenti onorari:

per progetti fino a	L.	10.000.000	il	3,00 %
sul di più fino a		25.000.000	»	2,50 »
»		50.000.000	»	2,00 »
»		100.000.000	l'	1,00 »
oltre le		100.000.000	»	0,80 »
oltre le		100.000.000	il	0,80 »

Art. 61.

Qualora il dottore agronomo assuma anche la direzione dei lavori, la tariffa di cui all'articolo precedente sarà aumentata del trenta per cento.

Art. 62.

Gli onorari per i progetti di massima non seguiti da progetto definitivo, e da servire di esame preliminare alle operazioni di trasformazione fondiaria, sono pari al 15 per cento delle tariffe di cui a questa sezione, sempre che non debbano valutarsi secondo le norme dell'articolo 73.

Art. 63.

Gli onorari per i progetti riguardanti la sola ricostruzione di colture legnose, anche se rientranti nelle disposizioni della legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono pari al sessantacinque per cento di quelli indicati nell'allegata tabella G.

SEZIONE VII.

CONSULENZA E CURATELA DI AZIENDE AGRICOLE E AGRICOLE-INDUSTRIALI.

Art. 64.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti dei dottori agronomi che esplichino in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso un'azienda agricola o similare.

Art. 65.

Il dottore agronomo al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per l'insieme delle attività produttive che si svolgono nell'azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente tabella :

il 3,50 % sulla produzione lorda sino a	L. 2.500.000
» 3,00 » sul di più fino a	5.000.000
» 2,50 » » 	10.000.000
» 2,00 » sul di più oltre a	10.000.000

Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implichino progetti, consulenze, arbitrati, ecc., e che esulano dalla normale attività che si richiede ad un dottore agronomo consulente.

Art. 66.

La consulenza limitata ad alcune attività dell'azienda, viene compensata a discrezione, secondo le norme della categoria quarta.

Art. 67.

La consulenza saltuaria, ossia limitata a talune prestazioni professionali del dottore agronomo, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

Art. 68.

La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonchè per l'affittanza mista, per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in partecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 69.

L'opera professionale prestata da un dottore agronomo per curatela di aziende, viene compensata tenendosi conto del valore dei beni, della durata dell'incarico e dei risultati conseguiti applicando le tariffe stabilite per le singole prestazioni che gli vengono richieste.

Art. 70.

Nelle amministrazioni relative a sequestri, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del dottore agronomo va computato a discrezione.

Art. 71.

Ai dottori agronomi specializzati (in enologia, elaiotecnica, ortofrutticoltura e giardinaggio, zootecnia e caseificio, economia montana) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale di cui all'articolo 65 può essere aumentato fino al massimo di un terzo, a seconda dell'importanza della azienda.

Art. 72.

Eguale aumento spetta al dottore agronomo che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle poste in località disagiate.

QUARTA CATEGORIA**ONORARI VALUTATI A DISCREZIONE.****Art. 73.**

In questa categoria sono comprese le competenze la cui determinazione non può farsi, né in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del professionista incaricato, né in

base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al dottore agronomo deve essere determinato discrezionalmente, tenendo calcolo della importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare :

- a) inchieste e ricerche agricole industriali, o d'indole scientifico-agraria;
- b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;
- c) assestamento forestale, piani di utilizzazione boschiva;
- d) impianti di contabilità agraria;
- e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie anche giudiziarie;
- f) stipulazioni di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, confini, transazioni, costituzione di società, ecc.;
- g) prestazioni relative a vendite, permute, cessioni;
- h) memorie o perizie orali e scritte davanti alle Autorità giudiziarie in tema di responsabilità civile o penale, infortuni, brevetti, interpretazione ed esami di leggi agrarie, regolamenti, usi, contratti, ecc.;
- i) intervento a sessioni e congressi su argomenti tecnici o misti, quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie preveduto dalla presente tariffa;
- l) giudizi di accertamento di qualità, quantità e convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie, anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori;
- m) relazioni relative ai lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute ed imprese agrarie, escluse le costruzioni rurali, rilevamenti topografici, ecc., già calcolati secondo le tabelle precedenti, nonchè i lavori e gli incarichi riguardanti in generale la coltivazione, la stima, il commercio e la utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti, ortofrutticoltura, giardinaggio, ecc.;
- n) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti e orali, ricerche di documenti, esame di incarti, ecc.;
- o) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera;
- p) progetti di bonifica di comprensori che richiedono studio e competenza particolari;
- q) monografie, relazioni, giudizi e consulenze in genere in materia di riforma fondiaria od agraria;
- r) assistenza fiscale.

PARTE II.**Diritti accessori.****DIRITTI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI DI SPESE****Art. 74.**

Al dottore agronomo, oltre agli onorari, è dovuto il rimborso al prezzo corrente delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi, ecc., fornite al cliente, oltre l'originale.

Se la richiesta delle copie avviene tre anni dopo la consegna dell'elaborato, spetta il rimborso al prezzo corrente al momento della richiesta stessa, aumentato del venti per cento.

Art. 75.

Per indennità di vitto fuori residenza il dottore agronomo avrà diritto a lire 1.370 (milletrecentosettanta) per la giornata intera, a lire 750 (settecentocinquanta) per mezza giornata. Per la indennità di alloggio il dottore agronomo avrà diritto a lire 750 (settecentocinquanta) per ogni pernottazione fuori residenza, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

Art. 76.

Qualora il vitto e l'alloggio siano forniti dal cliente, il dottore agronomo potrà esporre nella sua specifica le altre spese di soggiorno occorsegli. Qualora ostino criteri di indipendenza, il dottore agronomo potrà declinare le offerte di vitto, di alloggio e di trasporto tanto per sè quanto per i suoi collaboratori, ausiliari od aiutanti in genere.

Art. 77.

Sarà sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso :

- a) delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo;
- b) delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
- c) delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto;
- d) delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- e) delle spese di ferrovia in prima classe e in seconda classe per il personale di aiuto;
- f) delle spese di trasporto per sè e per il personale di aiuto, per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.

PARTE III.**Disposizioni finali.****Art. 78.**

Gli onorari per le prestazioni che non sono appositamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Art. 79.

Il dottore agronomo, per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può assumere dei collaboratori di concetto e degli ausiliari, fermo il disposto dell'articolo 2232 del Codice civile.

La responsabilità dei lavori eseguiti resta però sempre al dottore agronomo, così come ogni rapporto deve intercedere solamente tra il committente e il dottore agronomo incaricato.

Il compenso per le prestazioni dei collaboratori di concetto è a carico del dottore agronomo se l'incarico viene compensato a percentuale o a misura.

Negli altri casi è a carico del committente ed è commisurato a vacazione.

Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore di concetto sono altresì a carico del committente.

Le spese sostenute per i collaboratori di concetto e per gli ausiliari sono sempre a carico del committente.

Art. 80.

La specifica deve contenere :

- a) l'intestazione del professionista;
- b) specie e data dell'incarico;
- c) clausole ed accordi intercorsi tra il dottore agronomo ed il committente;
- d) la nota dei diritti fissi, delle indennità e delle spese dovute per sè, per i collaboratori e per il personale ausiliario;
- e) la nota delle competenze dovute per sè e per i collaboratori;
- f) gli acconti ricevuti.

Art. 81.

Il dottore agronomo ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare riterrà necessaria, e, durante il corso dei lavori, ha altresì il diritto ad acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari che gli spettano, secondo la presente tariffa professionale, per la parte di lavoro fino a quel punto eseguito.

Nel caso di giudizi arbitrali e peritali, il professionista può richiedere il deposito integrale delle spese e competenze presunte.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre sessanta giorni dalla consegna della stessa.

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese al dottore agronomo compete sull'ammontare di esso l'interesse legale.

Art. 82.

I compensi stabiliti nella presente tariffa escludono che il dottore agronomo incaricato sia o diventi, parzialmente o totalmente, il fornitore o l'appaltatore di materiale o di mano d'opera; e non ammettono che esso percepisca a qualunque titolo delle provvigioni o mediazioni dai fornitori ed appaltatori medesimi.

Art. 83.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al dottore agronomo sono soggetti alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il dottore agronomo è iscritto.

Qualunque contestazione sull'apprezzamento delle operazioni del dottore agronomo potrà essere rimessa al giudizio di un Collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti, fra i dottori agronomi, e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 84.

La revisione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine tanto dai dottori agronomi iscritti, quanto dai committenti delle opere cui si riferiscono le specifiche stesse.

La domanda scritta dovrà essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimarrà agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine, dai documenti necessari a far apprezzare le prestazioni date dal professionista; dagli schiarimenti che, a seconda dei vari casi, possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale sarà applicata la tariffa, senza entrare nel merito dei valori di base quando questi siano già stati approvati dal committente.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio potrà nominare una Commissione di tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo, la quale esami ed esprima un parere sulla liquidazione da compiersi. Il parere della Commissione non è vincolante.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dà comunicazione al richiedente del risultato della revisione e della liquidazione.

Art. 85.

Se la revisione o la liquidazione delle specifiche è richiesta dal dottore agronomo iscritto, spetta al Consiglio dell'Ordine, quale corrispettivo del servizio, l'uno per cento dell'importo totale della somma risultante dalla revisione o dalla liquidazione.

Se la revisione o la liquidazione è richiesta da un estraneo, la percentuale viene raddoppiata.

Art. 86.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del dottore agronomo resta sempre riservata a quest'ultimo.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del dottore agronomo per brevetti, concessioni ottenute, in proprio o simili, che saranno da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 87.

Il committente non può, senza il consenso del dottore agronomo, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al dottore agronomo spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione di lavori, liquidazione, ecc.).

Art. 88.

L'assegnazione di un incarico con carattere di urgenza dà diritto al dottore agronomo ad un maggior compenso in misura non eccedente il 30 per cento delle competenze complessive dovute, nel caso che l'urgenza risulti dalla natura stessa dell'incarico, ovvero sia stata fissata con espresa pattuizione all'atto del conferimento dell'incarico o al momento nel quale le ragioni d'urgenza sono sopravvenute, e che il dottore agronomo abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso con la maggiorazione di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il dottore agronomo abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art. 89.

Quando l'incarico dato al dottore agronomo venga revocato per cause da lui non dipendenti, spetta, oltre al rimborso delle spese, il

compenso proporzionale al lavoro fatto o predisposto, con l'aumento del 25 per cento, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

Se il committente affida la esecuzione di un'opera già progettata ad un professionista diverso dal primo progettista, e ciò senza il consenso di questo, fermi restando gli eventuali maggiori indennizzi per i danni morali e materiali, spetta al primo progettista il compenso proporzionato al lavoro professionale con l'aumento del 50 per cento.

Art. 90.

Quando un incarico è affidato ad un Collegio composto di dottori agronomi, spetterà a ciascuno, oltre il rimborso delle spese sostenute in proprio, l'intero onorario relativo al lavoro fatto, come se l'avesse eseguito da solo salvo i casi per i quali nella presente tariffa è diversamente stabilito. Nel caso che facciano parte ingegneri e geometri od altri professionisti, a ciascuno di essi sarà dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

Art. 91.

Le variazioni ai progetti o alle relazioni, così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazione, richiesto dal committente, debbono essere compensate in aggiunta alle competenze del progetto originario.

Art. 92.

Al committente spetta, senza ulteriore spesa, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa, con tutti gli schiarimenti, dati, atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 93.

Quando una perizia o una riconsegna debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al dottore agronomo un aumento del 20 per cento sugli onorari.

Art. 94.

Gli onorari dovuti ad uno specialista al quale si è rivolto il dottore agronomo per incarico o col permesso del committente verranno pagati dal committente stesso indipendentemente dalle competenze dovute al dottore agronomo.

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

76^a RIUNIONE (6 dicembre 1951)

TABELLA A.

CONSEGNE, RICONSEGNE, BILANCI (ONORARI PER ETARO)

TERRENI PIANEGGIANTI		TERRENI ACOLIVI		PASCOLI MONTANI		CULTURE ARBOREE SPECIALIZZATE	
Superficie arborea	Superficie nude	Superficie arboreate	Superficie nude	bilancieri	bilancieri	gonesse e bilancieri	BOSCHI, GIARDINI ORTI
consegne ed inventari bilancieri	consegne ed inventari bilancieri	consegne ed inventari bilancieri	consegne ed inventari bilancieri	consegne ed inventari bilancieri	consegne ed inventari bilancieri	consegne ed inventari bilancieri	consegne ed inventari bilancieri
Fino a 20 ettari	800	520	465	385	1.065	775	600
sul di più: fino a 50 ettari	680	455	400	280	880	655	505
» » 100 ettari	575	385	340	220	705	545	450
» » 150 ettari	480	335	285	180	640	480	375
» » oltre 150 ettari	400	295	240	155	520	425	295
per superfici che non superino complessivamente i 10 ettari l'onorario viene computato a vacazioni		520	465	385	1.065	775	600
		455	400	280	880	655	505
		385	340	220	705	545	450
		335	285	180	640	480	375
		295	240	155	520	425	295
		240	200	140	160	120	840
		200	140	100	140	100	840
		140	100	70	100	70	485
		100	70	50	70	50	400

TABELLA B.

RILIEVI DI TERRENI (ONORARI PER ETTOARO)

RILIEVI DEI TERRENI (per superfici che non superino complessivamente 10 ettari, l'onorario viene computato a vacazione)	SCALA	PRIMA CLASSE			SECONDA CLASSE			TERZA CLASSE		
		pianura	collina	montagna	pianura	collina	montagna	pianura	collina	montagna
Endotopo (rilievo planimetrico, calcolo e disegno della planimetria)	1 : 500	950	1.300	1.650	1.300	1.600	1.900	1.600	2.000	2.200
	1 : 1000	900	1.200	1.500	1.200	1.500	1.800	1.500	1.800	2.100
RILIEVO ALTIMETRICO	1 : 2000	750	900	1.200	1.050	1.200	1.500	1.350	1.500	1.800
	1 : 5000	650	800	1.000	900	1.000	1.100	1.000	1.100	1.300
	1 : 5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CALCOLO DELLE SUPERFICI	•	280	330	390	330	390	440	330	390	440

Gli onorari sopra indicati vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati e del 60 per cento se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

76^a RIUNIONE (6 dicembre 1951)

TABELLA C.

STIME DI FONDI RUSTICI

VALORE STIMATO	ANALITICA (per cento)	SINTETICA (per cento)	SOMMARIO (per cento)
			a vacazione
Fino a lire 1.000.000	4,00	1,00	0,80
Per valori superiori a lire 1.000.000 fino a lire 1.500.000	2,00	0,60	0,40
Sul di più di lire 1.500.000 fino a lire 3.000.000	1,00	0,50	0,30
» » 3.000.000 » » 7.500.000	0,70	0,30	0,20
» » 7.500.000 » » 15.000.000	0,50	0,20	0,15
» » 15.000.000 » » 20.000.000	0,45	0,18	0,13
» » 20.000.000 » » 50.000.000	0,40	0,15	0,10
» » 50.000.000 ed oltre			

TABELLA D.

STIME DI SCORTE E DI FRUTTI PENDENTI

VALORE STIMATO	SCORTE VIVE (per cento)	SCORTF MORTE (per cento)	SCORTE IN TERRA E FRUTTI PENDENTI (per cento)
			a diserzione
Fino a lire 500.000	0,50	0,70	1,80
Per valori superiori a lire 500.000 fino a lire 1.000.000	0,45	0,65	1,35
Sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.000.000	0,40	0,60	0,95
Sul di più di lire 2.000.000 fino a lire 5.000.000	0,35	0,55	0,70
Oltre i 5.000.000 di lire			

TABELLA E.

STIME FORESTALI

VALORI STIMATI	Boschi cedui legna e carbone (per cento)	Boschi cedui (palerie) (per cento)	Boschi da traverse (per cento)	Fustai da legname da opera (per cento)
Meno di lire 1.000.000	4,00	5,00	5,20	6,00
Sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.500.000	2,70	3,50	3,60	4,00
» » » 2.500.000 » 5.000.000	1,30	1,70	1,90	2,00
» » » 5.000.000 » 25.000.000	0,60	0,80	1,10	1,10
» » » 25.000.000 » 50.000.000	0,30	0,40	0,50	0,60
» » » 50.000.000 » 100.000.000	0,15	0,20	0,24	0,30
» » » 100.000.000 ed oltre	0,06	0,10	0,12	0,16

TABELLA F.

COSTRUZIONI RURALI (MISURA DELLA PERCENTUALE)

COSTO DELL'OPERA	Progetto		Preventivo di spesa	Dettagli di esecuzione	Capitolato e trattative con l'appaltatore	Liquida-zione	Direzione dei lavori	TOTALE
	d1	massima						
Fino a lire 600.000	0,70	1,60	0,70	0,35	0,40	1,25	2,50	7,50
Sul di più fino a lire 1.500.000	0,60	1,40	0,55	0,30	0,35	1,00	2,20	6,40
» » » 3.000.000	0,45	1,20	0,50	0,25	0,30	0,80	2,00	5,40
» » » 7.500.000	0,40	0,95	0,45	0,20	0,25	0,65	1,80	4,70
» » » 15.000.000	0,35	0,80	0,40	0,20	0,20	0,50	1,65	4,10
» » » 30.000.000	0,30	0,55	0,35	0,15	0,20	0,35	1,50	3,40
Oltre le lire 30.000.000	0,25	0,45	0,30	0,15	0,15	0,30	1,40	3,00

TABELLA G.

PIANI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA

Superficie cui applicare i compensi della colonna a)	Valori cui applicare i compensi delle colonne b) e c)	Lire per ettaro in base alla superficie del comprensorio	Percentuale sul valore delle opere di carattere statale preventive		Percentuale sul valore delle opere di carattere statale preventive
			a)	b)	
Fino ad ettari 5 000			100		
Sul di più fino ad ettari 10.000			80		
» » » 15.000			70		
» » » 20.000			60		
» » » 30.000			50		
Oltre gli ettari 30.000			25		
Fino a lire 100.000.000			0,50		1,00
Sul di più fino a lire 200.000.000 . . .			0,40		0,80
» » » 300.000.000 . . .			0,35		0,70
» » » 400.000.000 . . .			0,30		0,60
» » » 600.000.000 . . .			0,25		0,50
Oltre i 600.000.000 di lire			0,15		0,30

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

76^a RIUNIONE (6 dicembre 1951)

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'allegato A nel testo di cui ora è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le allegate tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Le predette tariffe si applicano in mancanza di diversa convenzione fra le parti interessate.

Di questo articolo, in relazione all'avvenuta

approvazione del solo allegato A concernente le tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi, metteremo in votazione soltanto la seguente parte:

« Sono approvate le allegate tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La discussione di questo disegno di legge verrà ripresa non appena la Sottocommissione avrà terminato l'esame dell'allegato B, relativo alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti agrari.

La riunione termina alle ore 12,30.